Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 12 settembre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2001, n. 267/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, commi 13 e seguenti. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», con particolare riferimento all'articolo 7, comma 13, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti bilaterali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nel primo triennio di attività, finanziamenti destinati all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», con particolare riferimento all'articolo 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti in legge;

RITENUTO pertanto di definire criteri e modalità per la concessione dei suddetti finanziamenti mediante l'emanazione di apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2250 del 6 luglio 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti bilaterali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 335

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti bilaterali

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali regionali previsti dal comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 1 gli enti bilaterali regionali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori che hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Ai fini del presente Regolamento, per data d'inizio dell'attività si intende quella della prima richiesta da parte dell'ente bilaterale alle imprese aderenti dei versamenti obbligatori previsti dai contratti nazionali di categoria.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese concernenti l'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori, relative all'anno di presentazione della domanda.

2. Sono in particolare ammissibili le spese concernenti:

a) attuazione di iniziative di formazione e riqualificazione professionale;

b) realizzazione e gestione di banche dati concernenti aspetti economici e contrattuali di interesse del settore;

c) realizzazione di iniziative tendenti a favorire le pari opportunità tra uomo e donna;

d) realizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni di interesse delle imprese e dei lavoratori;

e) attuazione di interventi di sostegno al reddito in particolare nei momenti di ristrutturazione o crisi aziendali;

f) attuazione di iniziative in materia mutualistica e previdenziale;

g) ogni altra iniziativa rientrante tra gli scopi previsti dall'atto costitutivo.

3. Sono inoltre ammissibili le spese relative al personale e quelle concernenti società, professionisti e collaboratori convenzionati per l'attuazione delle finalità istituzionali.

4. Sono infine finanziabili le spese generali connesse alle attività previste dai commi 1 e 2, per una quota non eccedente il 10% delle spese ammissibili.

Art. 4

(Modalità di ripartizione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono ripartiti in misura proporzionale al numero delle imprese aderenti a ciascun ente bilaterale al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda.

2. L'erogazione è effettuata a saldo, previa presentazione, a titolo di rendiconto, dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

3. Su richiesta dell'ente interessato, il finanziamento può essere erogato, in via anticipata, in misura pari al 70% dell'importo totale concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

4. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello concesso, in sede di determinazione del saldo la quota di finanziamento verrà ridotta in relazione al nuovo importo rendicontato.

5. La Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione, artigianato effettua verifiche a campione relative alla documentazione presentata a titolo di rendiconto, ai sensi del comma 2.

Art. 5

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. Al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal presente regolamento gli enti di cui all'articolo 2 presentano alla Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione artigianato domanda entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il numero delle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché la data di inizio dell'attività dell'ente;

b) relazione illustrativa delle attività in programma e preventivo sommario di spesa.

Art. 6

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione gli enti di cui all'articolo 2 presentano domanda alla Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione, artigianato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 5.

2. L'assegnazione e l'erogazione del finanziamento avviene con le modalità di cui all'articolo 4.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0322/Pres.

Sostituzione del membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, in rappresentanza del settore dei trasporti e spedizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTA la deliberazione della Camera di commercio di Trieste 28 aprile 1998, n. 98;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 aprile 2000, n. 0136/Pres. con il quale sono

state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno successivamente provveduto a designare i membri componenti il Consiglio camerale di Trieste;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2000, n. 0356/Pres. con il quale, a seguito dell'istruttoria ministeriale svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.M. 501/1996, sono stati rideterminati gli indici di rappresentatività dei due apparentamenti concorrenti all'assegnazione dei seggi del settore trasporti e spedizioni, mantenendo peraltro invariata la ripartizione dei seggi già disposta con il sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0136/Pres./2000;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 0394/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentanti nel citato Consiglio camerale, i membri dell'organo medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 15 giugno 2001 dal membro componente dott. Pierluigi Maneschi, designato congiuntamente da «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste», «CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Medie Impresa-Associazione Provinciale di Trieste», «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ-URES», «Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della Provincia di Trieste» e «CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori», apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione comunicata con nota del 26 luglio 2001 dalle organizzazioni imprenditoriali interessate, sopra citate;

VERIFICATA la documentazione prodotta, attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonchè l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

il cap. Maurizio Salce è nominato, in sostituzione del dott. Pierluigi Maneschi - dimissionario - membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste nell'ambito del settore dei trasporti e spedizioni, rappresentato nel Consiglio camerale, in base alla designazione congiunta pervenuta da «Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste», «CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Medie Impresa-Associazione Provinciale di Trieste», «Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje-Unione Regionale Economica Slovena - SDGZ-URES», Unione del commercio turismo e servizi, piccole e medie imprese della Provincia di Trieste» e «CONFITARMA-Confederazione Italiana Armatori», apparentate tra loro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0323/Pres.

Sostituzione del membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, in rappresentanza del settore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO l'articolo 11, comma 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 con il quale è stata approvata la deliberazione della Camera di commercio di Udine 12 gennaio 1998, n. 3;

VISTO il D.P.G.R. 10 luglio 1998, n. 0261/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, che hanno successivamente provveduto a designare i membri componenti il Consiglio camerale di Udine;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 settembre 1998, n. 0317/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio suddetto, i componenti dell'organo stesso;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 3 luglio 2001 dal membro componente signor Dante Dentesano, designato congiuntamente dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine, dall'Unione agricoltori della Provincia di Udine e dalla Confederazione Italiana agricoltori della Provincia di Udine, apparentate tra loro;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M.

501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione comunicata con nota del 2 agosto 2001 dalle organizzazioni imprenditoriali interessate, sopra citate;

VERIFICATA la documentazione prodotta, attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto designato, nonchè l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

il signor Roberto Rigonat è nominato, in sostituzione del signor Dante Dentesano - dimissionario - membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine nell'ambito del settore dell'agricoltura, rappresentato nel Consiglio camerale, in base alla designazione congiunta pervenuta dalla Federazione provinciale coltivaltori diretti di Udine, dall'Unione agricoltori della Provincia di Udine e dalla Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Udine, apparentate tra loro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0324/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, 1º comma, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di Chiusaforte (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che con nota n. 522 di data 15 gennaio 2001, il Comune di Chiusaforte ha trasmesso, alla Direzione regionale dell'ambiente per il parere del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45, il nuovo Regolamento comunale di pubblica fognatura aggiornato secondo la vigente normativa;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 dell' 11 dicembre 2000, del Regolamento comunale di pubblica fognatura di Chiusaforte, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Chiusaforte ha acquisito il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici Servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;

- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i Servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i Servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 8/4/2001 di data 4 aprile 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - Sezione quarta - si è espresso favorevolmente con prescrizioni sul Regolamento comunale di pubblica fognatura di Chiusaforte;

VISTA la nota n. 11915 di data 8 maggio 2001, con cui la Direzione regionale dell'ambiente ha invitato il Comune di Chiusaforte ad adottare, con apposita deliberazione, il testo definitivo del sopracitato Regolamento dove risultino recepite le prescrizioni espresse dal C.T.R. con parere n. 8/4/2001 di data 4 aprile 2001;

VISTO il testo definitivo del Regolamento di pubblica fognatura del Comune di Chiusaforte, trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente con nota n. 5382 di data 6 luglio 2001, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 25 giugno 2001, dove risultano recepite le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 4 aprile 2001;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Chiusaforte n. 28 di data 25 giugno 2001, di approvazione del Regolamento comunale di pubblica fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di pubblica fognatura adottato dal Comune di Chiusaforte con deliberazione consiliare n. 28 di data 25 giugno 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0325/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, 1º comma, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di Forgaria del Friuli (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che con nota n. 7342 di data 4 settembre 2000, il Comune di Forgaria del Friuli, ha trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente, tramite la Segreteria generale della Giunta regionale, il Regolamento di fognatura comunale comprensivo di norme tecniche e prescrizioni regolamentari per il parere del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 luglio 2000, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Forgaria del Friuli, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Forgaria del Friuli ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici Servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n.

152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «Sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i Servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i Servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 24/4/2000 di data 26 ottobre 2000, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Forgaria del Friuli;

VISTA la nota n. 27301 di data 14 novembre 2000, con cui la Direzione regionale dell'ambiente ha invitato il Comune di Forgaria del Friuli ad adottare, con apposita deliberazione, il testo definitivo del sopracitato Regolamento dove risulti recepita la prescrizione espressa dal C.T.R. con parere n. 24/4/2000 di data 26 ottobre 2000;

VISTO il testo definitivo del Regolamento di fognatura del Comune di Forgaria, trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente tramite la Segreteria generale della Giunta regionale con nota n. 8523 di data 16 luglio 2001, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 25 giugno 2001, dove risulta recepita la prescrizione espressa dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 26 ottobre 2000;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Forgaria del Friuli n. 23 di data 25 giugno 2001, di approvazione del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Forgaria del Friuli con deliberazione consiliare n. 23 di data 25 giugno 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0326/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, 1º comma, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di Dignano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che con nota n. 3293 di data 15 maggio 2001, il Comune di Dignano, ha trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente il Regolamento di fognatura comunale comprensivo di norme tecniche e prescrizioni regolamentari per il parere del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 2 febbraio 2001, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Dignano, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Dignano ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici Servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «Sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i Servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i Servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 21/4/2001 di data 4 luglio 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Dignano;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Dignano n. 6 di data 2 febbraio 2001, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Dignano con deliberazione consiliare n. 6 di data 2 febbraio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0327/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, 1° comma, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di Flaibano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che con nota n. 5398 di data 5 dicembre 2000, il Comune di Flaibano, ha trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente il Regolamento di fognatura comunale comprensivo di norme tecniche e prescrizioni regolamentari per il parere del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 13 novembre 2000, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Flaibano, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Flaibano ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici Servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «Sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i Servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i Servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 14/4/2001 di data 30 maggio 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Flaibano;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Flaibano n. 40 di data 13 novembre 2000, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Flaibano con deliberazione consiliare n. 40 di data 13 novembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 0328/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, 1° comma, lettera b). Approvazione del Regolamento comunale di fognatura del Comune di Coseano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che con nota n. 593 di data 22 gennaio 2001, il Comune di Coseano, ha trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente il Regolamento di fognatura comunale comprensivo di norme tecniche e prescrizioni regolamentari per il parere del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29 dicembre 2000, del Regolamento di fognatura comunale - norme tecniche e prescrizioni regolamentari di Coseano, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Coseano ha acquisito, tramite la Comunità collinare del Friuli di cui fa parte, il parere igienico sanitario favorevole dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici Servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale «Sezione terza», l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico regionali, ha modificato gli Organi regionali e le loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici e urbanistici e pertanto la sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i Servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- fissare le modalità di pagamento per i Servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;

- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

VISTO il parere n. 17/4/2001 di data 30 maggio 2001, con il quale il Comitato tecnico regionale - Sezione quarta - si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Coseano;

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio comunale di Coseano n. 45 di data 29 dicembre 2000, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di fognatura - norme tecniche e prescrizioni regolamentari, adottato dal Comune di Coseano con deliberazione consiliare n. 45 di data 29 dicembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2001, n. 0329/Pres.

Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

PRESO ATTO che con la generalità n. 1977 di data 13 giugno 2001 la Giunta regionale ha stabilito di mantenere le riduzioni del prezzo per la benzina Super, anche dopo la cessazione della vendita di tale prodotto nella Repubblica di Slovenia, essendo comparabile la benzina Super commercializzata in Italia con la benzina Super senza piombo a 98 ottani venduta nella Repubblica di Slovenia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 13 giugno 2001, n. 0222/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2001, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo delle benzine con decorrenza 15 giugno 2001 e per la durata di mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	**Riduzione benzina super**	**Riduzione benzina senza piombo**
I	580	535
II	540	500
III	430	455
IV	315	375
V	175	260

ATTESO che il prezzo della benzina praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 7 agosto 2001, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 8 agosto 2001, è di talleri 182,40 per litro per la benzina super senza piombo con 98 ottani e di talleri 172,20 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.609 per la benzina super senza piombo a 98 ottani ed a lire 1.518 per la benzina super senza piombo a 95 ottani in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 22 agosto 2001;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed

in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 22 agosto 2001 è di lire 2065 per la benzina super e di lire 1980 per la benzina super senza piombo;

ATTESO che la suddetta norma consente di mantenere inalterate le vigenti riduzioni di prezzo, solo qualora la differenza tra il prezzo delle benzine praticato in Slovenia e quello minimo praticato in regione comprensivo della riduzione vigente per la I fascia, sia contenuta entro lire 46 per la benzina super e lire 43 per la benzina super senza piombo, limite che risulta ora superato sulla base delle rilevazioni sopra riportate;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare le riduzioni di prezzo per la benzine, sulla base dei prezzi praticati in Regione ed in Slovenia sopra riportati come segue:

Benzina Super

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	580	455	125
II	540	425	115
III	430	340	90
IV	315	250	65
V	175	140	35

Benzina Super Senza Piombo

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	535	460	75
II	500	430	70
III	455	400	55
IV	375	340	35
V	260	250	10

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di mesi 2, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 28 agosto 2001, n. 2756;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione di data 13 giugno 2001, n. 0222/Pres., nonché del comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 47/1996, come inserito con l'articolo 1 della legge regionale n. 11/2000, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	455	460
II	425	430
III	340	400
IV	250	340
V	140	250

Art. 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno due mesi, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 1 settembre 2001.

Trieste, lì 28 agosto 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 24 agosto 2001, n. AMB./542-UD/ESR/3193.

Decreto legislativo n. 22/1997, legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore A, della discarica di I categoria sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis. Società EXE S.p.A.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni è stato da ultimo prorogato con decreto legge 16 luglio 2001, n. 286;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 del 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998 e n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell' 11 ottobre 1999, con la quale la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata alla gestione della discarica di I categoria, sita nel Comune di Trivignano Udinese in località Merlanis, per un periodo di cinque anni dalla data di ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 2 della determina stessa;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1089-UD/ESR/3193 del 1° dicembre 1999, come integrato dal decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000, con il quale, a modifica dei decreti suddetti, la Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto, settore A, della discarica in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, come modificato dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./674-UD/ESR/3193 del 21 agosto 2000 e n. AMB./393-UD/ESR/3193 del 26 giugno 2001, con il quale, a modifica dei decreti suddetti, la Società EXE S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 2° lotto, settore B, della discarica in parola;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 del 31 maggio 2001, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione, a favore della Società EXE S.p.A., al completamento della costruzione del 3° lotto, settore A, della discarica in argomento secondo le modalità contenute nel progetto approvato con decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 del 24 ottobre 1996 e nelle successive varianti già approvate;

ATTESO che nelle premesse della suddetta deliberazione risulta, fra l'altro, che la Società EXE S.p.A., nella propria nota del 18 maggio 2001, ha fatto presente che il rinnovo dell'autorizzazione alla costruzione del 3° lotto, settore B, alla costruzione del 4° lotto e alla realizzazione della copertura della discarica sarà oggetto di altra e separata richiesta, ai fini di adeguare l'esecuzione dei lavori alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani, recentemente approvato con decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2001, n. 044/Pres.;

VISTA l'istanza prot. n. 3112/sp del 3 agosto 2001, con la quale la Società EXE S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio del 3° lotto, settore A, della discarica in argomento allegando il certificato di collaudo dell'opera;

RILEVATO che dal certificato di collaudo del 3 agosto 2001 risulta che:

- i lavori per la costruzione del 3° lotto - settore A - della discarica sono stati correttamente eseguiti, sono collaudabili e sono stati ultimati in data 3 agosto 2001;
- il passaggio alla coltivazione dal sub-settore 1 al sub-settore 2 del settore A del 3° lotto è subordinato ad ulteriore visita di sopralluogo e certificazione liberatoria da parte del collaudatore in corso d'opera, in ordine ai necessari collegamenti tra i subsettori;

ATTESO che l'articolo 4 del decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./451-UD/ESR/3193

del 14 giugno 2000 prevede che l'avvio dell'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nel terzo e quarto lotto della discarica è subordinato, oltre che agli esiti favorevoli del collaudo, anche ad una ulteriore ricognizione complessiva della situazione da parte del Direttore regionale dell'ambiente competente ex lege all'emissione dei provvedimenti autorizzativi gestionali; l'autorizzazione conseguente disciplinerà l'esercizio delle operazioni di smaltimento per ogni settore del lotto e determinerà contestualmente le modalità per il passaggio da un sub settore a quello successivo;

VISTO il verbale della visita di ricognizione effettuata in data 13 agosto 2001, durante la quale si è concordato che «a maggior garanzia del corretto funzionamento della rete di drenaggio, si dispongono le seguenti prescrizioni alla ditta EXE S.p.A. che dovranno essere adempiute prima della messa in esercizio del 3°lotto settore A della discarica:

- chiusura provvisoria dell'estremità delle condotte secondarie di drenaggio del percolato $\Phi = 160$ mm nel subsettore 1 e nel subsettore 2, in corrispondenza dell'arginello di divisione dei due subsettori, mediante un doppio strato di tessuto non tessuto saldamente fissato alle testate delle condotte medesime;
- chiusura delle estremità delle condotte secondarie di drenaggio del percolato $\Phi = 160$ mm nel subsettore 2 in maniera definitiva sul ovest del subsettore 2 con tappi in HDPE;
- collegamento della condotta principale di convogliamento del percolato $\Phi = 250$ mm, sita nel subsettore 1 ed uscente dal pozzetto di raccordo, con la ripresa della medesima condotta, proveniente dal II lotto.

L'esecuzione di tali opere, verificata e collaudata mediante certificazione liberatoria da parte del collaudatore in corso d'opera, costituisce presupposto necessario all'emanazione del decreto di autorizzazione all'esercizio del III lotto settore A della discarica in oggetto.»;

VISTA la nota prot. n. 3153gc del 16 agosto 2001, con la quale la Società EXE S.p.A. ha comunicato l'avvenuta esecuzione dei lavori disposti durante la predetta visita di ricognizione;

ATTESO che la regolare esecuzione dei suddetti lavori è stata certificata dal collaudatore in corso d'opera, ing. Livio Runcio, con nota del 17 agosto 2001, con l'avvertenza che «avanti la messa in coltivazione del subsettore 1 del 3° lotto, settore A, si dovrà provvedere a rimuovere i tappi provvisori insistenti all'interno del pozzetto di confluenza percolato adiacente il 2° lotto ed al successivo bloccaggio con viti del tappo del pozzetto stesso»;

CONSIDERATO che nell'incontro del 16 febbraio 2001, tenutosi presso la Direzione regionale dell'ambiente fra rappresentanti della Direzione medesima, del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Dipartimento provinciale di Udine, del Comune di Trivignano Udinese, del Consorzio smaltimento rifiuti e della Società EXE S.p.A., è emersa la necessità di effettuare la manutenzione della sonda multiparametrica, il cui utilizzo è stato prescritto dall'articolo 1, punto 5, del decreto n. AMB./1089/1999;

ATTESO che, durante il periodo di manutenzione di tale sonda, stimabile in due settimane, la stessa viene sostituita con un'analoga;

VISTI i pareri positivi a tale sostituzione espressi con note prot. n. 7431 del 22 marzo 2001 dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», n. 6071/2001 del 30 aprile 2001 dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - Dipartimento provinciale di Udine e n. 59974/2001 del 28 giugno 2001 dal Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine;

RITENUTO, pertanto, di consentire la manutenzione della sonda multiparametrica, con cadenza semestrale, previa sostituzione con un'analoga sonda e contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente, al Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Dipartimento provinciale di Udine;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa acquisita agli atti;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la Società EXE S.p.A. all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore A, della discarica di cui trattasi;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa la Società EXE S.p.A., con sede legale nel Comune di Udine, piazza Patriarcato n. 3, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento nel 3° lotto, settore A, della discarica di I categoria sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (Udine), come debitamente collaudato, con la seguente prescrizione:

- prima della messa in coltivazione del subsettore 1 del 3° lotto, settore A, si dovrà provvedere a rimuovere i tappi provvisori insistenti all'interno del pozzetto di confluenza del percolato adiacente il 2° lotto ed al successivo bloccaggio con viti del tappo del pozzetto stesso.

Art. 2

Il passaggio dal sub-settore 1 al sub-settore 2 del settore A del 3° lotto è subordinato a visita di sopralluogo e certificazione liberatoria da parte del Collaudatore in corso d'opera, in ordine ai necessari collegamenti tra i subsettori.

Art. 3

E' consentita la manutenzione della sonda multiparametrica, con cadenza semestrale, previa sostituzione con un'analoga sonda e contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell'Ambiente, al Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Dipartimento provinciale di Udine.

Art. 4

Il presente provvedimento costituisce modifica all'autorizzazione alla gestione di cui alla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 180/1998 del 21 maggio 1998, così come modificata dalla determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 341/1998 del 10 settembre 1998 e dai decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1568-UD/ESR/3193 del 31 dicembre 1998, n. AMB./858-UD/ESR/3193 dell' 11 ottobre 1999, n. AMB./1089-UD/ESR/3193 dell' 1 dicembre 1999, n. AMB./75-UD/ESR/3193 del 9 febbraio 2000, n. AMB./451-UD/ESR/3193 del 14 giugno 2000, n. AMB./674-UD/ESR/3193 del 21 agosto 2000 e n. AMB./393-UD/ESR/3193 del 26 giugno 2001, provvedimenti dei quali rimangono valide ed immutate tutte le altre disposizioni e prescrizioni compatibili con il presente atto.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in triplice originale di cui uno, in bollo, viene rilasciato alla Società EXE S.p.A., uno all'Amministrazione provinciale di Udine ed uno rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trieste, 24 agosto 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 2 agosto 2001, n. EST 850/E/1/4/E.

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 5, commi da 24 a 28, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 2001, n. 106, che definisce ed avvia il «Programma Tetti Fotovoltaici»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 724 del 9 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti il 9 maggio 2001, Registro 1, foglio 153 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, i programmi e le risorse e priorità per l'anno 2001 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 13 aprile 2001 di adesione al Sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle Province autonome riguardante l'installazione di tetti fotovoltaici connessi in rete;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0210/Pres. del 31 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001, Registro 1, foglio 261, con il quale è stato approvato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in argomento, così come disposto dal comma 25 dello stesso articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;

VISTA la deliberazione giuntale n. 2559 del 27 luglio 2001 con la quale sono stati determinati le disponibilità finanziaria e l'ordine di scorrimento tra gruppi d'intervento;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del Regolamento sopra citato il quale dispone che le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito Bando da emanarsi con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il «Bando di concorso» allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 18/1996;

DECRETA

Art. 1

A seguito di quanto in premessa indicato è approvato il «Bando di concorso» per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di

energia, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il «Bando di concorso» di cui al precedente articolo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 agosto 2001

SCUBOGNA

Interventi per il contenimento e la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 2001 n. 106 ed ai sensi dell'articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - legge finanziaria 2001, in attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 210 del 31 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001, Registro 1, foglio 261, e della deliberazione della Giunta regionale di determinazione della disponibilità finanziaria tra i gruppi di intervento e dell'ordine di scorrimento tra i medesimi gruppi, è emanato il seguente

BANDO DI CONCORSO

Per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

1) Caratteristiche contributive.

I contributi sono concessi a soggetti privati e ad Enti pubblici che realizzano gli interventi di cui al successivo punto 2, su strutture edilizie ubicate sul territorio regionale.

Sono ammissibili a contributo solo interventi a fronte dei quali l'inizio dei lavori intervenga dopo la presentazione della domanda di contributo.

Qualora il richiedente i contributi abbia richiesto altra incentivazione per la realizzazione dell'intervento, il contributo verrà concesso in quota fino a concorrenza della percentuale ammissibile a finanziamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (legge finanziaria 1998) e successive modifiche ed integrazioni, è fatta salva la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie nella misura di legge per la spesa rimasta a proprio carico.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili o concesse, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il contributo rimarrà pari alla misura concessa e comunque potrà essere erogato solo nel caso in cui le variazioni di spesa non inficino la valutazione.

Tutta la documentazione da allegare alla domanda o presentare successivamente per la concessione e/o erogazione dei contributi in argomento deve essere prodotta in originale o copia conforme all'originale che, ove consentito, può essere attestata mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Possono essere comprovati altresì dagli interessati, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, tutti gli stati, qualità personali e fatti previsti dal medesimo D.P.R. 445/2000.

Lo schema della domanda e i relativi allegati possono essere ritirati presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici territorialmente competente oppure possono essere scaricati dal sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it).

2) Tipologie di interventi, loro caratteristiche ed entità dei contributi.

I - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE:

Impianti connessi alla rete elettrica di distribuzione, la cui potenza nominale deve risultare non inferiore a 1 KW e non superiore a 20 KW ed il cui costo massimo d'investimento deve risultare pari a lire 15,5 milioni (euro 8005,09) (IVA esclusa) per KW installato in impianti di potenza compresa tra 1 e 5 KW, ovvero dato dalla seguente formula per gli impianti di potenza superiore:

$C = 13,5 + 10/P$

ove:

C = costo massimo in milioni di lire/KW

P = potenza nominale dell'impianto in KW.

La potenza nominale considerata può essere raggiunta anche mediante collegamento, alla rete elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento, di più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non superi i 20 KW.

Il contributo è determinato in misura pari al 75% del costo d'investimento esclusa l'IVA.

La spesa ammissibile è data dal costo d'investimento, che può comprendere le seguenti voci:

a) progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;

b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari;

c) installazione e posa in opera;

d) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati o parti di ricambio.

Gli impianti fotovoltaici collegati dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Enea di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese e alle garanzie tecniche.

II - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE:

Impianti, non connessi alla rete elettrica di distribuzione, la cui potenza nominale deve risultare non inferiore a 1 KW e non superiore a 20 KW ed il cui costo massimo d'investimento deve risultare pari a lire 15,5 milioni (euro 8005,09) (IVA esclusa) per KW installato in impianti di potenza compresa tra 1 e 5 KW, ovvero dato dalla seguente formula per gli impianti di potenza superiore:

$C = 13,5 + 10/P$

ove:

C = costo massimo in milioni di lire/KW

P = potenza nominale dell'impianto in KW.

La potenza nominale considerata può essere raggiunta anche mediante collegamento di più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti non superi i 20 KW.

Il contributo è determinato in misura pari al 75% del costo d'investimento.

La spesa ammissibile è data dal costo d'investimento, che può comprendere le seguenti voci:

a) progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;

b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari;

c) installazione e posa in opera;

d) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione;

e) l'IVA, a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati o parti di ricambio.

Si fa riferimento, per quanto applicabile, alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Enea di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese e alle garanzie tecniche.

III - INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER RISCALDAMENTO AMBIENTE E/O PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA:

Impianti che consentono un risparmio di energia non inferiore al 30% del fabbisogno termico annuo.

Il contributo è determinato in misura pari al 40% della spesa ammissibile che non può essere inferiore a lire 2 milioni (euro 1032,92).

La spesa ammissibile è data dal costo del bene e dei relativi oneri di installazione che possono includere le opere murarie ed affini necessarie per la realizzazione dell'intervento, gli oneri per spese tecniche e l'IVA, a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati o parti di ricambio.

I pannelli solari dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura di cui all'allegato B, relativa agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese e alle garanzie tecniche.

IV - INSTALLAZIONE DI CALDAIE A LEGNA AD ALTO RENDIMENTO:

Impianti che consentono un risparmio di energia non inferiore al 70% del fabbisogno termico annuo.

Per risparmio di energia si intende il risparmio del combustibile fossile che deve essere sostituito dalla legna, assicurando un rendimento termico utile non inferiore al 70%.

Il contributo è determinato in misura pari al 40% della spesa ammissibile che non può essere inferiore a lire 2 milioni (euro 1032,92).

La spesa ammissibile è data dal costo del bene e dei relativi oneri di installazione che possono includere le opere murarie ed affini necessarie per la realizzazione dell'intervento, gli oneri per spese tecniche e l'IVA, a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati o parti di ricambio.

V - PROGETTI SPERIMENTALI:

Interventi di progettazione e realizzazione di impianti che utilizzano forme sperimentali di contenimento e riduzione dei consumi energetici, nonché fonti alternative di energia.

Sono fonti alternative di energia quelle rinnovabili o assimilate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della

legge 9 gennaio 1991, n. 10 e cioè: il sole; il vento; l'energia idraulica; le risorse geotermiche; le maree; il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali; la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore; il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali; le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

Il contributo è determinato in misura pari all'80% della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile è data dal costo d'investimento, che può comprendere le seguenti voci:

a) progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;

b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari;

c) installazione e posa in opera;

d) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione;

e) spese per prove di laboratorio sui materiali da impiegare e sugli impianti;

f) l'IVA, a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati o parti di ricambio.

3) Gruppi di intervento

I singoli interventi di cui al precedente punto 2, sono inseriti nei seguenti gruppi di intervento:

- Gruppo I: Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con connessione degli stessi alla rete elettrica di distribuzione attraverso la rete elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento;
- Gruppo II: Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica senza la connessione degli stessi alla rete elettrica di distribuzione;
- Gruppo III: Installazione di pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda;
- Gruppo IV: Installazione di caldaie a legna ad alto rendimento;
- Gruppo V: Progetti sperimentali.

4) Disponibilità finanziaria e sua assegnazione

La disponibilità finanziaria, comprensiva della quota riservata al monitoraggio degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione, risulta pari a lire 9.843.753.106 (euro 5.083.874,21), di cui 9.000 milioni (euro 4.648.112,10) di provenienza regionale stanziati con l'articolo 5, comma 28 della legge regionale 4/2001 e lire 843.753.106 (euro 435.762,12) di provenienza statale di cui alla nota 1576/SIAR del 29 maggio 2001 con la quale è stato comunicato il cofinanziamento giusto decreto direttoriale n. 292 del 28 maggio 2001 del Ministero dell'ambiente.

A seguito di quanto determinato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2559 del 27 luglio 2001 per l'erogazione dei contributi in argomento la disponibilità finanziaria complessiva, detratto l'importo di lire 36.160.847 (euro 18.675,52) riservato al suddetto monitoraggio, risulta così suddivisa tra i singoli gruppi di intervento:

- Gruppo I: lire 1.169.200.733 (euro 603.841,79);
- Gruppo II: lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80);
- Gruppo III: lire 4.000.000.000 (euro 2.065.827,60);
- Gruppo IV: lire 638.391.526 (euro 329.701,71);
- Gruppo V: lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80).

5) Soggetti che possono presentare domanda.

I soggetti privati e pubblici aventi titolo a presentare domanda di contributo sono:

a) il proprietario o i comproprietari dell'unità immobiliare;

b) assegnatari di alloggi di cooperative edilizie, locatari di alloggi da essi stabilmente occupati e usufruttuari, purché ottengano l'assenso del proprietario o del suo legale rappresentante ed il richiedente si impegni a non asportare i manufatti realizzati con i contributi regionali.

Per gli interventi da realizzare sulle parti comuni, la domanda viene presentata dall'Amministratore del condominio ovvero dal rappresentante dei condomini.

I requisiti sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del presente Bando.

6) Attività di monitoraggio degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione

Al fine di svolgere l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell'ENEA.

7) Modalità e termine di presentazione delle domande.

Ai fini dell'accoglimento delle istanze, deve essere trasmessa una domanda per ognuna delle tipologie di intervento che si intende realizzare per ogni immobile interessato. Con riferimento allo stesso immobile possono essere presentate più domande purché imputate ad interventi diversi.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito delle domande di contributo dipendente da inesatte indicazioni effettuate dal richiedente la concessione dell'agevolazione.

Entro il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati dovranno trasmettere apposita domanda in bollo, con la quale si autorizza anche il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996, in conformità allo schema C), allegato al presente Bando, esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici territorialmente competente con riferimento al Comune sede dell'intervento.

Ove il termine suindicato scada in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di partenza purché le domande giungano comunque entro i 15 giorni solari successivi alla scadenza del termine suddetto.

La domanda di contributo, sottoscritta dal/dai richiedente/i, deve indicare gli estremi anagrafici, il codice fiscale ed il luogo di residenza dei richiedenti; il tipo di intervento da realizzare, il Comune di ubicazione dell'immobile oggetto della domanda; l'importo della spesa complessiva presunta con l'indicazione della stessa in lire ed in euro; la richiesta di applicazione della priorità indicata al punto 9) per gli interventi di installazione di caldaie a legna ad alto rendimento.

Le domande relative all'installazione di impianti fotovoltaici con connessione degli stessi alla rete elettrica di distribuzione attraverso la rete elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento, dovranno essere sottoscritte sia dal richiedente sia dal titolare del contratto di fornitura di energia elettrica qualora diverso dal soggetto richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi riferiti alla data di pubblicazione del Bando in conformità a quanto previsto nello schema D) allegato al presente Bando.

Qualora la domanda sia presentata da un privato proprietario dell'immobile o da un usufruttuario o da un locatario o da un assegnatario di alloggi di cooperative edilizie, alla medesima dovrà essere allegata documentazione attestante la condizione di titolarità alla presentazione della domanda.

Qualora la domanda sia presentata dall'Amministratore del condominio, alla medesima dovrà essere allegato il verbale della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, assunta con le maggioranze previste dalle vigenti norme. In tali casi l'Amministratore può essere delegato a riscuotere il contributo.

Qualora la domanda sia presentata da un rappresentante dei condomini o da un rappresentante degli aventi titolo, alla medesima dovrà essere allegato atto di conferimento di procura, comprensiva di mandato, dal quale risulti il potere di agire ai fini dell'espletamento di tutti gli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda stessa.

Qualora la domanda sia presentata da un ente pubblico, questa dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente stesso e vi dovrà essere allegata la deliberazione di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, adottata dal competente organo.

Qualora la domanda sia presentata da assegnatari di alloggi di cooperative edilizie, locatari di alloggi da essi stabilmente occupati e usufruttuari, alla medesima dovranno essere altresì allegati i seguenti atti:

a) apposita dichiarazione nella quale il richiedente in conformità a quanto previsto nello schema D) e il proprietario, o suo legale rappresentante, in conformità a quanto previsto nello schema D1) si impegnino a non asportare i manufatti realizzati con il contributo;

b) assenso del proprietario o del suo legale rappresentante in conformità a quanto previsto nello schema D1) allegato al presente Bando.

Alla domanda deve altresì essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) il preventivo delle spese suddiviso nelle voci già indicate al punto 2);

b) documentazione inerente ogni singolo intervento da attuare:

  b1) per interventi di tipo determinato:

    1) la scheda tecnica, costituente elaborato progettuale, secondo gli schemi da E1) a E5) allegati al presente Bando, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato;

    2) per i soli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con connessione alla rete elettrica di distribuzione: dimostrazione, dell'avvenuta comunicazione al distributore, con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica, o al quale è stata richiesta la fornitura, dell'intenzione di realizzare e collegare alla rete di distribuzione l'impianto fotovoltaico;

  b2) per i progetti sperimentali: progetto preliminare come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) - come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 (modifiche alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici) - nonché dagli arti-

coli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi realizzati da soggetti privati, elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

8) Norme tecnico-economiche di riferimento

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti sono quelle indicate nelle specifiche tecniche di fornitura di cui agli allegati al presente Bando A (fotovoltaici), B (pannelli solari).

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.

9) Criteri e priorità per la formulazione della graduatoria

All'interno del singolo gruppo di intervento di cui al punto 3), fino a concorrenza dei fondi disponibili, per la formulazione della graduatoria sono osservati i seguenti criteri di priorità:

- Gruppo I: data di spedizione della domanda, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza.
- Gruppo II: data di spedizione della domanda, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza.
- Gruppo III: data di spedizione della domanda, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza.
- Gruppo IV: realizzazione degli interventi su strutture edilizie situate nei Comuni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0466/Pres. del 22 settembre 1982 (Ricognizione del territorio montano del Friuli-Venezia Giulia) in base alla deliberazione giuntale n. 3303 del 31 ottobre 2000 (classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000). A parità di condizioni il posizionamento delle domande in graduatoria è determinato dalla data di spedizione, per la quale farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza.
- Gruppo V: parere formulato da apposito gruppo di lavoro coordinato dal Direttore regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici e composto dai Direttori delle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici, dal Direttore del Servizio tecnico regionale e dal Direttore del Servizio programmazione energetica dell'Ufficio di piano.

Il posizionamento in graduatoria delle domande spedite nella medesima giornata che risultino parzialmente finanziate avviene mediante sorteggio pubblico.

10) Istruttoria delle domande ai fini della formulazione della graduatoria

La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio, entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande:

a) effettua l'istruttoria delle domande pervenute;

b) può stabilire un termine per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di eventuale documentazione integrativa.

Per le domande che necessitano di una regolarizzazione la Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio fissa un termine per la presentazione di eventuale documentazione integrativa o controdeduzioni.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza **del termine fissato al primo periodo del presente punto 10)**, la Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio invia alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici i dati necessari per la formulazione della graduatoria unitamente all'elenco delle domande archiviate, con indicazione sintetica della motivazione, nonché l'intera documentazione relativa ai progetti sperimentali, al fine dell'espressione del parere del gruppo di lavoro cui al punto 9).

11) Approvazione della graduatoria

La Giunta regionale con propria deliberazione approva la graduatoria delle domande accoglibili, per gruppi d'intervento e con le priorità di cui al precedente punto 9), unitamente all'elenco delle domande non accolte dichiarandone per quest'ultime l'archiviazione e contestualmente effettua la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie Direzioni provinciali dei Servizi tecnici.

La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet (www.regione.fvg.it) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

12) Concessione dei contributi

Le Direzioni provinciali dei Servizi tecnici competenti per territorio entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto 11), concedono il contributo.

La concessione del contributo interviene per i privati su presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in conformità a quanto previsto nello schema D2) dalla quale risulti che il/i richiedente/i i contributi non ha/hanno già beneficiato di agevolazioni pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda o qualora avesse/avessero già beneficiato deve essere indicata la tipologia di agevolazione pubblica con l'indicazione del relativo ammontare.

Dalla medesima dichiarazione dovrà risultare altresì

che tra il/i richiedente/i i contributi ed i soggetti di cui lo/gli stesso/i si avvale/avvalgono nell'acquisizione degli impianti non sussiste rapporto tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado.

La concessione del contributo interviene per gli enti pubblici su presentazione di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'ente non ha già beneficiato di agevolazioni pubbliche sui medesimi interventi oggetto della domanda o qualora avesse già beneficiato deve essere indicata la tipologia di agevolazione pubblica con l'indicazione del relativo ammontare.

La Direzione provinciale dei Servizi tecnici può comunque richiedere ulteriore documentazione integrativa anche in relazione a situazioni particolari relative all'intervento oggetto di finanziamento.

Contestualmente alla concessione del contributo, nel medesimo atto, la Direzione provinciale dei Servizi tecnici fissa i termini di esecuzione dell'opera in mesi 24 per il loro inizio ed in mesi 36, a decorrere dalla data di inizio lavori, per la loro ultimazione.

I termini sopra indicati possono essere prorogati su istanza del beneficiario in presenza di motivate ragioni.

Sempre nel medesimo atto di concessione del contributo la Direzione provinciale dei Servizi tecnici fissa altresì termini e modalità di rendicontazione della spesa secondo quanto specificato nei successivi punti 13) e 14).

13) Erogazione del contributo a Enti pubblici

L'erogazione del contributo agli Enti pubblici è disposta in via definitiva ed in un'unica soluzione con il medesimo provvedimento di concessione del finanziamento in oggetto.

Ad avvenuta realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, il legale rappresentante dell'Ente ed il Segretario comunale o provinciale, od il funzionario che svolge la funzione equipollente, provvedono ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, ad inoltrare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici apposita dichiarazione attestante l'utilizzo dei fondi erogati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano i contributi in argomento, nonché i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

14) Erogazione del contributo a soggetti privati

Ai soggetti privati il finanziamento in oggetto viene erogato a saldo sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta mediante la presentazione, nei termini previsti dal decreto di concessione, della seguente documentazione:

a) certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, ovvero, qualora tale figura non sia prescritta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio, dalle Norme e Regolamenti, da un tecnico abilitato, attestante la corrispondenza delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo;

b) certificato di collaudo dell'impianto, qualora previsto dalle leggi di settore;

c) copia della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

d) prospetto dettagliato riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, con l'indicazione dell'I.V.A. rimasta a carico, nel quale risulti distinto l'ammontare relativo alla posa in opera degli impianti da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, dei pannelli solari, della caldaia ad alto rendimento, dei componenti dell'impianto rientrante nei progetti sperimentali. Non è considerata valida, ai fini dell'ottenimento del contributo, la documentazione che non contiene la sopraindicata distinzione.

Il Direttore provinciale dei Servizi tecnici, con unico provvedimento, conferma, sulla base della documentazione trasmessa, la corrispondenza delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, determina la spesa definitivamente ammissibile per la realizzazione dell'intervento e contestualmente dispone la commisurazione definitiva del contributo e l'erogazione dello stesso.

15) Eventuali risorse non utilizzate

Nell'ambito dello stesso gruppo d'intervento cui al punto 3), l'eventuale eccedenza finanziaria, derivata da rinunce, decadimenti e/o minori spese a fronte delle domande inserite in graduatoria in posizione utile, viene utilizzata per la copertura delle domande inserite in graduatoria in posizioni successive.

Per ogni gruppo di intervento l'ulteriore eventuale eccedenza finanziaria che si rendesse disponibile, ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di domande non coperte finanziariamente inserite in altri gruppi seguendo l'ordine di scorrimento dei gruppi come riportati al punto 9).

16) Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi in argomento, devono provvedere alla regolare manutenzione ed al corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi a contributo, ovvero a mantenere gli stessi nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarli da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto, all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 7/2000, i beneficiari dei contributi in oggetto hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di erogazione del contributo stesso. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

In base all'articolo 45 della legge regionale n. 7/2000, i beneficiari devono inviare alla competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici entro il 30 aprile di ciascun anno, per tutta la durata dei suddetti obblighi, apposita dichiarazione di ottemperanza agli obblighi imposti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I decreti di concessione di cui al punto 12) prevedono espressamente tali oneri.

Qualora i beneficiari non provvedono ad inviare le dichiarazioni di cui sopra, il Direttore provinciale che ha concesso i contributi può disporre appositi ispezioni e controlli.

Al fine di svolgere una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, è altresì fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di consentire l'accesso al personale tecnico dell'ENEA nonché della Regione agli impianti e ai relativi dati.

17) Revoca del contributo

Comportano la revoca del contributo e l'eventuale restituzione dello stesso maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000:

a) il mancato rispetto degli adempimenti di legge;

b) il riscontro di significativi scostamenti tra quanto pianificato e quanto effettivamente svolto;

c) la sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;

d) l'utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;

e) la rimozione o dismissione dell'impianto oggetto del finanziamento prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del contributo.

18) Responsabili del procedimento.

Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 7/2000:

a) gli adempimenti connessi all'attuazione dei contributi in argomento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;

b) gli adempimenti connessi alla ricezione delle domande ed alla loro istruttoria, alla concessione ed erogazione dei contributi, agli eventuali sopralluoghi che si riterranno necessari, all'accertamento, sulla base della documentazione trasmessa, dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico, sono demandati alle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici competenti per territorio.

19) Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da legge, Regolamenti e dalla normativa comunitaria. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 13 della legge stessa, al quale si rinvia.

E' titolare del trattamento dei dati il Direttore regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici.

Sono responsabili del trattamento, nell'ambito delle rispettive competenze, il Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili ed i Direttori provinciali dei Servizi tecnici.

L'indicazione dei responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali verrà affissa all'Albo delle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici territorialmente competenti e della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici.

ALLEGATO «A» AL BANDO

Specifica tecnica di fornitura per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW connessi alla rete

Scopo

Lo scopo della presente specifica è quello di fornire le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del Programma «Tetti fotovoltaici», di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo generale.

Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete degli impianti in oggetto.

1. Definizioni

a) un impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico); esso è costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;

b) il generatore fotovoltaico dell'impianto è l'insieme

dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata;

c) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento;

d) il gruppo di conversione è l'apparecchiatura elettronica che converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete;

e) il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;

f) l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fomitura dell'energia elettrica.

2. Normativa e leggi di riferimento

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di conversione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- il D.P.R. 547/1955 e il decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991 (Regolamento di attuazione della legge 46/1990) e successive modificazioni, per la sicurezza elettrica.

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica;
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
- legge 133/1999, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.

Qualora si voglia adottare il regime di scambio dell'energia elettrica, si applica la deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: «Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW».

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.

3. Dimensionamento, prestazioni e garanzie

La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal Distributore all'utente (mediante il contratto di fornitura di energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi 3 anni. La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% dell'efficienza nominale del generatore fotovoltaico. L'efficienza nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in m^2 e intesa come somma della superficie dei moduli).

Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell'impianto fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita in rete una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, sarà necessario adeguare la suddetta potenza impegnata.

Inoltre, l'impianto deve essere progettato per avere:

- una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
- una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di conversione);

e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento.

L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete dell'impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono godere di una garanzia sul decadimento delle prestazioni, che deve risultare non superiore al 10% nell'arco di almeno 20 anni.

4. Caratteristiche di massima dell'impianto

Il generatore fotovoltaico deve essere ottenuto col-

legando in parallelo un numero opportuno di stringhe. Ciascuna stringa, sezionabile e provvista di diodo ai blocco, deve essere costituita dalla serie di singoli moduli fotovoltaici. Ciascun modulo deve essere provvisto di diodi di by-pass. Il parallelo delle stringhe deve essere provvisto di protezioni contro le sovratensioni e di idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione. Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e realizzazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti: oltre a essere conforme alle norme vigenti, esso deve possedere un grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo sito d'installazione.

Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione devono essere compatibili con quelli dei generatore fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto. Il gruppo di conversione dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, deve essere privo di clock e/o riferimenti interni, e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico.

Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per la gestione del generatore fotovoltaico che per il gruppo di conversione) sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti.

Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, così come previste dalla citata norma CEI 11-20, sarà di nonna integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comunque, devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un organismo accreditato.

Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica deve essere effettuato a valle del dispositivo generale della rete di utente.

L'impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparecchiatura che visualizzi (preferibilmente mediante un dispositivo elettromeccanico) la quantità di energia prodotta (cumulata) dall'impianto e le rispettive ore di funzionamento.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la rete stessa o la sua parte dovrà essere opportunamente protetta.

In figura 1 è riportato lo schema di collegamento dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.

5. Verifica tecnico-funzionale

La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: P_{cc} $0,85*P_{nom} * I / I_{stc}$, ove:
    - P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%,
    - P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
    - I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
    - I_{stc}, pari a 1000 W/m^2, è l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: $P_{ca} > 0,9*P_{cc}$, ove: P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
- la condizione: $P_{ca} > 0,75*P_{nom} * I / I_{stc}$.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

6. Documentazione

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
- progetto esecutivo in versione «come costruito», corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- scheda di progetto dell'impianto come costruito (secondo il fac-simile allegato);
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/1990, articolo 1, lettera a);
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiatura installate;
- garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

Figura 1: schema tipico di collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione

Fac-simile di dichiarazione

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ESITO DELLA VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

Riferimento: impianto fotovoltaico installato presso: ______________________

La sottoscritta Impresa ______________, in qualità di installatore dell'impianto in riferimento, dichiara che la potenza nominale dell'impianto in questione risulta pari a ________ kW, quale somma delle potenze nominali dei moduli costituenti il generatore fotovoltaico.

Dichiara, inoltre, di aver effettuato le prove previste dalla specifica tecnica di fornitura in data ________, in condizioni di irraggiamento sul piano dei moduli superiore a 700 W/m^2 e alla temperatura ambiente di ____ °C. A tal riguardo, dichiara di aver verificato, con esito positivo:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{cc} > 0{,}85 * P_{nom} * I / I_{STC}$, ove:
  - P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%,
  - P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
  - I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
  - I_{STC}, pari 1000 W/m^2, è l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: $P_{ca} > 0{,}9 * P_{cc}$, ove P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
- la condizione: $P_{ca} > 0{,}75 * P_{nom} * I / I_{STC}$.

Ovvero
Dichiara che per quanto riguarda le verifiche relative a......*(segue indicazione delle prove effettuate)* sono state riscontrate le seguenti anomalie tecniche *(segue descrizione)*.

Inoltre dichiara che le suddette misure hanno fornito i seguenti valori:
- P_{cc} = __________ kW
- P_{ca} = __________ kW
- I = __________ W/m^2

e che è stata impiegata la seguente strumentazione di misura: *(segue elenco)*.

Dichiara, inoltre, che l'impianto fotovoltaico di cui al riferimento è stato collegato alla rete elettrica in data:______________

Dichiara infine che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.

Data____________ Timbro e Firma____________

Fac-simile di scheda impianto realizzato

Scheda di progetto impianto così come costruito

Dati generali

Richiedente (Denominazione /ragione sociale/ cognome nome)	

Sede dell'intervento

Tipo di struttura	
Indirizzo	
Località	
Provincia	

Moduli fotovoltaici

Potenza nominale (W)	
Tensione alla massima potenza (V)	
Numero di stringhe	
Numero di moduli per stringa	
Costruttore	
Modello	

Inverter

Potenza nominale (kVA)	
Costruttore	
Modello	
Numero di inverter	

ALLEGATO «B» AL BANDO

Specifica tecnica di fornitura per la realizzazione di pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda

I collettori solari impiegati devono essere certificati e/o qualificati da Istituti certificatori riconosciuti dall'Unione europea o da Enti nazionali di ricerca, e accompagnati da un manuale di installazione.

Le installazioni devono essere eseguite in conformità al manuale di installazione. Al cliente finale deve essere fornito un libretto di impianto contenente obbligatoriamente:

a) dati del produttore, marca e modello del collettore, solare, dell'apparato di regolazione della spinta (se esiste) e del bollitore-solare;

b) estremo dell'Istituto che certifica e/o qualifica i collettori solari o il sistema;

c) modalità e prescrizioni di legge da rispettare per lo smaltimento dell'impianto.

Inoltre al libretto deve essere allegata una scheda tecnica contenente i seguenti dati:

1) fabbisogno medio giomaliero dell'utenza in l/giorno a 45°C;

2) energia necessaria con acqua in ingresso a 12°C in kWh/anno;

3) superficie captante netta in mq;

4) insolazione media annua in kWh/mq anno (sulla superficie captante dell'impianto);

5) fabbisogno energetico annuale;

6) tipo di fluido termovettore impiegato;

7) procedure di manutenzione ordinaria richieste.

In rapporto al territorio gli interventi saranno progettati e eseguiti ponendo particolare attenzione agli aspetti di integrazione architettonica negli involucri esterni degli edifici o nelle strutture a cui saranno asserviti.

A fine lavori la ditta installatrice dovrà certificare l'impianto ai sensi della legge 46/1990.

L'impianto dovrà essere collaudato secondo la normativa vigente (UNI 9711) da parte di un tecnico competente iscritto ad albo professionale.

1. Definizioni

a) Il collettore solare termico per il riscaldamento di ambienti e/o di acqua calda sanitaria è la più comune e diffusa applicazione dei pannelli solari oggi disponibile sul mercato delle fonti alternative di energia.

b) Il collettore solare è costituito dai seguenti elementi fondamentali: copertura trasparente costituita da una o più lastre di vetro o di plastica posta al disopra della piastra assorbente per ridurre gli scambi termici convettivi e radiativi tra la piastra e l'atmosfera; piastra assorbente o captante nera che provvede ad assorbire la radiazione ed a trasferire l'energia raccolta da un fluido termovettore (acqua, aria o altro); isolamento termico per ridurre al minimo le perdite per conduzione della piastra; involucro di forma di parallelepipedo con funzione di contenimento e di protezione da polvere, umidità, ed agenti atmosferici.

c) La funzione essenziale di un collettore solare è quella di trasformare l'energia radiante del sole in energia termica del fluido che scorre all'interno dei tubi.

d) Il bilancio termico di un collettore solare si ha quando il prodotto effettivo trasmissività-assorbimento (=ta), ovvero il prodotto tra l'intensità della radiazione globale incidente sul piano del collettore (=Ib) e l'area del collettore (=Ac), è uguale alla potenza termica assorbita dalla piastra (=Qa), a sua volta uguale alla somma della potenza termica utile trasferita al fluido termovettore (=Qu), della potenza perduta dal collettore verso l'esterno (=Qp) e della energia termica accumulata dal collettore nell'unità di tempo, nulla in condizioni di regime stazionario (=Qacc). In formula avremo:

$$I_b \times A_c (ta) = Q_a = Q_u + Q_p + Q_{acc}$$

e) Il collettore solare a basse temperature è un sistema che riscalda un liquido o l'aria. Lo scopo è captare e trasferire energia solare per produrre acqua calda o riscaldare gli edifici. Con la denominazione «bassa temperatura» ci si riferisce a fluidi scaldati al di sotto dei 100°C (in rare occasioni si può arrivare a 120°C).

f) Il collettore a bassa temperatura si dice attivo quando è costituito da sistemi che includono elementi costruttivi specifici quali il collettore solare, i sistemi di circolazione e controllo.

g) Il collettore a bassa temperatura si dice passivo quando sfratta elementi architettonici per immagazzinare l'energia del sole.

h) Un sistema si dice aperto quando il suo fluido scaldato è chiuso in circuito e utilizzato per trasferimento del calore.

i) Un sistema si dice chiuso quando ciò che viene scaldato è direttamente l'acqua o l'aria che interessa portare ad una temperatura maggiore.

j) I principali tipi di collettore solari presenti sono:

   1) vetrati piani;

   2) non vetrati;

   3) sottovuoto;

   4) ad accumulo integrato.

k) La più comune tra le applicazioni della conversione a media temperatura è rappresentata dai forni solari. Essi sono dispositivi che richiedono la concentrazione dei raggi solari per raggiungere temperature maggiori di 250°C.

ALLEGATO "C" AL BANDO

Fac-simile della richiesta di concessione del contributo pubblico per il contenimento e la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 art. 5 commi 24 a 28 e
Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001, n. 106;
Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 5 settembre 2001
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI

BOLLO

1) Il/La sottoscritt_______________________________ nat_ a
______________________ il__/__/19____ residente nel Comune
di ______________________________ in via/piazza
______________________codice fiscale______________
partita I.V.A. ______________ in qualità di *(v.nota 1)* ______________
dell'immobile sito nel Comune di______________________
in Via/piazza______________________________

2) Il/La sottoscritt_______________________________ nat_ a
______________________ il__/__/19____ residente nel Comune
di ______________________________ in via/piazza
______________________codice fiscale______________
partita I.V.A. ______________ in qualità di *(v.nota 1)* ______________
dell'immobile sito nel Comune di______________________
in Via/piazza______________________________

CHIEDE/ONO *(v.nota 2)*

la concessione di un contributo di cui alla Legge in oggetto indicata per l'intervento e sulla spesa complessiva come di seguito specificati *(contrassegnare con una x la tipologia di intervento interessata)*:

	Intervento per cui si chiede il contributo	Spesa complessiva presunta in Lire	Spesa complessiva presunta in €
☐	Installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con connessione alla rete elettrica di distribuzione	L.	€
☐	Installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica senza connessione con la rete elettrica di distribuzione	L.	€
☐	Installazione di pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda	L.	€
☐	Installazione di caldaia a legna ad alto rendimento	L.	€
☐	Progetto sperimentale	L.	€

|__| L'applicazione della priorità di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0466/Pres. dd. 22.9.1982 (Ricognizione del territorio montano del Friuli – Venezia Giulia) in base alla Deliberazione Giuntale n. 3303 dd. 31.10.2000 (classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio – economico ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 13 - Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2000 -).

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti *(barrare con la x le corrispondenti caselle)*:

|__| Preventivo di spesa *(in forma dettagliata come indicato al punto 2 del bando)*

|__| Scheda tecnica *(sempre)*

|__| Comunicazione al distributore, con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica, o al quale è stata richiesta la fornitura, dell'intenzione di realizzare e collegare alla rete di distribuzione l'impianto fotovoltaico *(solo per interventi fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione)*

|__| Progetto preliminare *(solo per interventi relativi a progetti sperimentali)*

|__| Altri allegati *(specificare quali)*

____

____

____

____

____

I/il/la sottoscritt_ si impegna/no a consentire le eventuali verifiche inerenti gli interventi da realizzare ed il libero accesso all'impianto da parte del personale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia e dell'ENEA.

Si autorizza, ai sensi della legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Amministrazione Regionale per le sue finalità istituzionali e degli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

-------------------------------, lì---------------------------

(Luogo) *(data)*

____
(firma del 1^ richiedente)

____
(firma del 2^ richiedente)

____
(firma dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica, se diverso dal richiedente) *(per i soli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con connessione alla rete elettrica di distribuzione)*

____
(firma del legale rappresentante dell'Ente Pubblico)

NOTE:

1) indicare: proprietario o comproprietario o assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia o locatario o usufruttuario o legale rappresentante in caso di Ente pubblico o Amministratore del condominio o rappresentante dei condomini o rappresentante degli aventi titolo.
2) Qualora gli aventi titolo a richiedere i contributi siano in numero superiore a due e non intendano avvalersi di proprio rappresentante, dovranno essere compilati più modelli.

ALLEGATO "D" AL BANDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno ______________________________ , il giorno __________________ del mese di ____________________ , alle ore ______ il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:
Signor__ *(nome e cognome)* ____, nat__ a *(Comune)* ____ , *(Prov. o Stato estero)* ____________ , il ____________ e residente in *(Comune)* ____ , *(Prov. o Stato estero)* ______________________________ *(via, piazza, etc.)* ____ n. ________ ;

2°DICHIARANTE:
Signor__ *(nome e cognome)* ____, nat__ a *(Comune)* ____ , *(Prov. o Stato estero)* ____________ , il ____________ e residente in *(Comune)* ____ , *(Prov. o Stato estero)* ______________________________ *(via, piazza, etc.)* ____ n. ________ ;

DICHIARA/DICHIARANO

1° DICHIARANTE:
di essere cittadin__ ______________________________ alla data del bando ed inoltre di ____ ____ *(v. nota 1)*;

2° DICHIARANTE:
di essere cittadin__ ______________________________ alla data del bando ed inoltre di ____ ____ *(v. nota 1)*;

Dichiara/no altresì di essere alla data di pubblicazione del bando:

|__| proprietario o comproprietario dell'unità immobiliare su cui si intende realizzare l'intervento;
ovvero
|__| assegnatario/i dell'alloggio, realizzato da cooperativa edilizia, su cui si intende realizzare l'intervento;
ovvero
|__| locatario/i dell'immobile, dal/i sottoscritto/i stabilmente occupato, su cui si intende realizzare l'intervento;
ovvero
|__| usufruttuario/i dell'unità immobiliare su cui si intende realizzare l'intervento;
ovvero

|__| Amministratore del condominio su cui si intende realizzare l'intervento

ovvero

|__| Rappresentante dei condomini, o degli aventi titolo a presentare domanda in quanto superiori in numero a due, o di soggetto con personalità giuridica, o di Ente Pubblico, relativamente all'unità immobiliare su cui si intende realizzare l'intervento;

- dati del rappresentato: *(v. nota 2)*

____

____

____

Dichiara/no ancora:

|__| che il fabbisogno termico annuo dell'immobile oggetto dell'intervento, prima della realizzazione dell'intervento stesso, era pari a________________KW. *(v. nota 3)*

|__| di impegnarsi a non asportare i manufatti che saranno realizzati con il contributo richiesto;

IL 1° DICHIARANTE

____

IL 2° DICHIARANTE

____

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione ex art. 5, commi da 24 a 28 della L.R. 4/2001, è esente da autentica di firma - ai sensi del DPR 445/2000 - e da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72-.

____

NOTE:

1) In caso di cittadini extracomunitari indicare il possesso della carta di soggiorno ovvero di essere regolarmente soggiornanti ed iscritti nelle liste di collocamento, oppure di essere regolarmente soggiornanti ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, sempre comunque con riferimento alla data del bando.

2) Specificare denominazione dell'Ente o del soggetto con personalità giuridica o nome e cognome della persona fisica; sede dell'Ente o del soggetto con personalità giuridica o residenza della persona fisica; luogo e data di nascita della persona fisica; codice fiscale della persona fisica o partita IVA dell'Ente o del soggetto con personalità giuridica.

3) Da dichiarare solamente per installazione di pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda o per l'installazione di caldaie a legna ad alto rendimento.

ALLEGATO "D1" AL BANDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno ______________________, il giorno ______________ del mese di ______________, alle ore ______ il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:
Signor__ *(nome e cognome)* ______________________________,
nat__ a *(Comune)* ______________________________, *(Prov. o Stato estero)* __________, il __________ e residente in *(Comune)* ______________________________, *(Prov. o Stato estero)* __________;

2°DICHIARANTE:
Signor__ *(nome e cognome)* ______________________________,
nat__ a *(Comune)* ______________________________, *(Prov. o Stato estero)* __________, il __________ e residente in *(Comune)* ______________________________, *(Prov. o Stato estero)* __________;

DICHIARA/DICHIARANO

Dichiara/no:
|__| di essere proprietario/i
ovvero
|__| legale/i rappresentante/i del/gli stessi, dell'immobile sul quale il/i sig./ri ______________________________, richiedente/i il contributo di cui al bando medesimo, intendono realizzare l'intervento oggetto della domanda medesima.

|__| l'assenso alla realizzazione dell'intervento suddetto.
|__| di impegnarsi a non asportare i manufatti che saranno realizzati con il contributo richiesto;
|__| **dichiara/no, inoltre, di essere informato/i – ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996**:
- che i dati personali saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le sue finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali;
- che i dati personali potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste – Via San Francesco n. 43.

IL 1° DICHIARANTE IL 2° DICHIARANTE

______________ ______________

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione ex art. 5,commi da 24 a 28 della L.R. 4/2001, è esente da autentica di firma - ai sensi del DPR 445/2001 - e da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72-.

ALLEGATO "D2" AL BANDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia;

L'anno ______________________ , il giorno ______________ del mese di ______________, alle ore ______ il/i sottoscritto/i:

1°DICHIARANTE:
Signor__ *(nome e cognome)* ________________________________,
nat__ a *(Comune)* ________________________________, *(Prov. o Stato estero)* ____________, il ____________ e residente in *(Comune)* ________________________________, *(Prov. o Stato estero)* ______________,
(via, piazza, etc.) ________________________________ n. ____;

2°DICHIARANTE:
Signor__ *(nome e cognome)* ________________________________,
nat__ a *(Comune)* ________________________________, *(Prov. o Stato estero)* ____________, il ____________ e residente in *(Comune)* ________________________________, *(Prov. o Stato estero)* ______________,
(via, piazza, etc.) ________________________________ n. ____;

DICHIARA/DICHIARANO

Dichiara/no:
|__| di non avere mai beneficiato di agevolazioni pubbliche sui medesimi interventi per cui si chiede il finanziamento;
ovvero
|__| di aver richiesto a *(Ente al quale è stata fatta richiesta)* ______________________ altra incentivazione per la realizzazione dell'intervento per cui si chiede il finanziamento e più precisamente quella prevista dalla Legge ______________________ per l'importo di L.____________;

Dichiara/no inoltre:
|__| che tra me/noi medesimo/i e i soggetti di cui mi avvalgo/liamo in tutte le fasi del presente procedimento non esiste alcun rapporto giuridico, a qualunque titolo ovvero che non mi/ci avvalgo/liamo dell'opera di società, soci, coniuge, parenti o affini sino al secondo grado per la realizzazione dell'intervento per cui si chiede il finanziamento;

IL 1° DICHIARANTE

____

IL 2° DICHIARANTE

____

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione ex art. 5, commi da 24 a 28 della L.R. 4/20001, è esente da autentica di firma - ai sensi del DPR 445/2000 - e da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72-.

ALLEGATO "E1" AL BANDO

SCHEDA TECNICA
SISTEMI FOTOVOLTAICI CON CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Contributi per l'edilizia – Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 art. 5 commi 24 a 28

Allegato alla domanda di data______________presentata da____________________________

____

per l'edificio sito in Comune di ____

Via____

Dati generali e della Rete Elettrica di distribuzione	
Superficie disponibile per i moduli (mq)	
Tensione (V)	
Monofase	
Trifase	

Generatore fotovoltaico	
Potenza nominale (KW)	
Tensione alla massima potenza(V)	
Hanno tutti i moduli la stessa esposizione?	

Tecnologia inverter		
PWM		
Ingresso floating		
Protezioni d'interfaccia	Integrate	
	Certificate	
Uscita monofase		
Uscita trifase		
Altro (specificare)		

Tipologia di installazione		
Tetto	Retrofit	
	Strutturale	
Lucernaio		
Terrazzo		
	Retrofit	

Facciata		
	Strutturale	
Frangisole		
Tettoia		
Elemento di arredo urbano		
Altro (specificare)		

Tecnologia dei moduli	
Silicio monocristallino	
Silicio policristallino	
Silicio Amorfo	
Altro (specificare)	

Orientamento dei moduli (azimut)	
Sud	
Sud-est	
Sud-ovest	
Est	
Ovest	
Nord-est	
Nord-ovest	

Inclinazione dei moduli	
0° - 20°	
20° - 60°	
60° - 90°	

Fenomeni di ombreggiamento	
Assenti	
Parziali durante i mesi invernali	
Parziali durante i mesi autunnali e primaverili	
Parziali durante i mesi estivi	

Casi non previsti:

1)	

ALLEGATO "E2" AL BANDO

SCHEDA TECNICA
SISTEMI FOTOVOLTAICI SENZA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Contributi per l'edilizia – Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 art. 5 commi 24 a 28

Allegato alla domanda di data______________presentata da____________________________

____

per l'edificio sito in Comune di ____

Via____

Dati generali	
Superficie disponibile per i moduli (mq)	

Generatore fotovoltaico	
Potenza nominale (KW)	
Tensione (V)	
Hanno tutti la stessa esposizione?	

Tecnologia inverter		
PWM		
Ingresso floating		
Protezioni d'interfaccia	Integrate	
	Certificate	
Altro (specificare)		

Tipologia di installazione		
Tetto	Retrofit	
	Strutturale	
Lucernaio		
Terrazzo		
Facciata	Retrofit	
	Strutturale	
Frangisole		
Tettoia		
Elemento di arredo urbano		

Altro (specificare)	

Tecnologia dei moduli	
Silicio monocristallino	
Silicio policristallino	
Silicio Amorfo	
Altro (specificare)	

Orientamento dei moduli (azimut)	
Sud	
Sud-est	
Sud-ovest	
Est	
Ovest	
Nord-est	
Nord-ovest	

Inclinazione dei moduli	
0° - 20°	
20° - 60°	
60° - 90°	

Fenomeni di ombreggiamento	
Assenti	
Parziali durante i mesi invernali	
Parziali durante i mesi autunnali e primaverili	
Parziali durante i mesi estivi	

Casi non previsti:

1)	
2)	

3)

Annotazioni del richiedente:

(Timbro e firma leggibile del tecnico abilitato)

(Firma 1° richiedente)

(Firma 2° richiedente)

ALLEGATO "E3" AL BANDO

SCHEDA TECNICA
PANNELLI SOLARI PER RISCALDAMENTO AMBIENTE E/O PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

Contributi per l'edilizia – Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 art. 5 commi 24 a 28

Allegato alla domanda di data ____________ presentata da ______________________

____

per l'edificio sito in Comune di ______________________________________

Via ____

SITUAZIONE ESISTENTE:

1) Volume complessivo unità edilizia/e mc. ☐☐☐☐☐

2) Superfici esterne complessive unità edilizia/e mq. ☐☐☐☐☐

3) Rendimento delle caldaie ☐,☐☐

4) Insolazione complessiva per mq. nel periodo di riscaldamento Wh/mq * 10^3 ☐☐☐☐

5) Dati climatici della località, riferiti ai 12 mesi, utilizzati nei calcoli ____________

SINTESI DELLA PROPOSTA per installare pannelli solari per riscaldamento ambiente e/o per la produzione di acqua calda:

1) Fabbisogno medio giornaliero dell'utenza l/giorno a 45°C ☐☐,☐

2) Energia necessaria con acqua in ingresso a 12°C kWh/anno ☐,☐☐

3) Superficie captante lorda (ingombro) m^2 ☐☐☐,☐☐

4) Superficie captante netta m^2 ☐☐☐,☐☐

5) Capacità totale all'accumulo m^3 ☐☐☐,☐☐

6) Angolo azimutale gradi ☐☐,☐

7) Angolo con l'orizzonte gradi ☐☐,☐

8) Insolazione media annua (sulla superficie captante dell'impianto) kWh/mq anno ☐☐☐,☐☐

9) Fabbisogno energetico annuale dell'utenza: ______________

10) Tipo di fluido termovettore impiegato: ______________

11) Dati di irraggiamento (mensili) utilizzati nei calcoli (radiazione giornaliera, durata insolazione) ______________

12) Risparmio energetico conseguito ______________

Annotazioni del richiedente:

____
(Timbro e firma leggibile del tecnico abilitato)

____
(Firma 1° richiedente)

____
(Firma 2° richiedente)

ALLEGATO "E4" AL BANDO

SCHEDA TECNICA
CALDAIE A LEGNA AD ALTO RENDIMENTO

Contributi per l'edilizia – Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 art. 5 commi 24 a 28

Allegato alla domanda di data____________presentata da________________________

____

per l'edificio sito in Comune di ____________________________________

Via________________________________

Zona climatica[1] di appartenenza del Comune in cui è localizzato l'intervento:
(barrare la casella interessata)

|____| A |____| B |____| C |____| D |____| E |____| F

B DATI SULL'INTERVENTO

B.1	Volume riscaldato	________________	m^3
B.2	Potenza termica dell'attuale caldaia installata[2]	________________	KW
B.3	Caldaia a legna ad alto rendimento[3]		
B.3.1	Rendimento termico utile[4]	________________	
B.3.2.	Dichiarazione della potenza termica fabbisogno termico del volume da riscaldare[5]	________________	KW

---

[1] Come definita dal DPR 26.8.1993 n.412, art. 2, comma 1.

[2] Per potenza termica utile di un generatore di calore si intende la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino (DPR 26.8.1993 n. 412, art. 1, comma 1, lettera t)
Nel caso di edificio di nuova costruzione o per impianti termici di nuova installazione, la potenza termica utile da assumere è quella derivante dal dimensionamento dell'impianto termico eseguito secondo le procedure previste dal DPR 412/93.

[3] I dati di targa del nuovo generatore di calore richiesti sono quelli garantiti dal fornitore della caldaia.

[4] Per rendimento termico utile di un generatore di calore si intende il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica al focolare (DPR 26.8.1993 n. 412, art. 1, comma 1, lettera v)

[5] Per potenza termica utile di un generatore di calore si intende la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino (DPR 26.8.1993 n. 412, art. 1, comma 1, lettera t)

C DATI ECONOMICI

C.1 Preventivo dettagliato di spesa ______________ Lire ______________ €

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- Documentazione tecnica della caldaia da installare con indicazione di potenza e rendimento

---

Annotazioni del richiedente:

____
(Timbro e firma leggibile del tecnico abilitato)

____
(Firma 1° richiedente)

____
(Firma 2° richiedente)

ELABORAZIONE SCHEDA PER ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI UFFICI REGIONALI

Il rispetto dei vincoli di ammissibilità vie soddisfatto se sono verificate contemporaneamente le due seguenti condizioni:

CONDIZIONE N. 1

$$\frac{P_{Un}}{P_{Ua}} \geq 0{,}7$$

dove:

P_{Ua} = *Potenza termica utile della caldaia attuale, in kW*

P_{Un} = *Potenza termica utile della caldaia a legna, in kW*

CONDIZIONE N. 2

$$\eta_{Ua} \geq 0{,}7$$

dove:

η_{Ua} = *Rendimento termico utile della caldaia a legna*

ALLEGATO "E5" AL BANDO

SCHEDA TECNICA
PROGETTI SPERIMENTALI

Contributi per l'edilizia – Legge Regionale 26 febbraio 2001 n. 4 art. 5 commi 24 a 28

Allegato alla domanda di data______________presentata da____________________________

____

per l'edificio sito in Comune di ____

Via______________________________________

Descrizione dell'intervento sperimentale da attivare e quantificazione degli effetti derivanti in termini di risparmio energetico ovvero di utilizzo di energie alternative:

____
(Timbro e firma leggibile del tecnico abilitato)

____
(Firma 1° richiedente)

____
(Firma 2° richiedente)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 31 agosto 2001, n. EST 913/E/1/4/E.

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. Modifiche.

IL DIRETTORE REGIONALE SOSTITUTO DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 850 del 2 agosto 2001 con il quale è stato approvato il «Bando di concorso» per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia;

VISTA la nota prot. 2367/2001/SIAR del 3 agosto 2001 del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, con la quale si comunica l'impossibilità, causa esaurimento delle risorse finanziarie, di finanziare i progetti presentati dagli Enti pubblici della Regione a fronte del sottoprogramma I del «Programma Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente, avviato con il decreto del Ministero dell'ambiente n. 106 del 16 marzo 2001, e la disponibilità a cofinanziare al 50% assieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia i predetti progetti;

VISTA la deliberazione giuntale n. 2837 del 28 agosto 2001 di adesione al suddetto cofinanziamento per l'importo di lire 565.605.000 e con la quale si rettifica la deliberazione giuntale n. 2559 del 27 luglio 2001 relativa alla ripartizione della disponibilità finanziaria tra i vari gruppi di intervento;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente prot. 2411/2001/SIAR del 13 agosto 2001 con la quale si propone di modificare l'allegato «A» - Specifica tecnica di fornitura - facente parte integrante del bando approvato con il decreto sopra citato, nella parte relativa alle garanzie previste al punto 3., ultimo capoverso, secondo la seguente formulazione: «......devono godere di una garanzia sul decadimento delle prestazioni, che deve risultare non superiore al 10% nell'arco di 12 anni e non superiore al 20% in 20 anni»;

RITENUTO conseguentemente di modificare il punto 4) - Disponibilità finanziaria e sua assegnazione - del bando allegato al decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 850 del 2 agosto 2001 e l'allegato «A» punto 3. - ultimo capoverso, nelle parti sopra specificate;

CONSIDERATA l'assenza per ferie del Direttore regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici e del suo primo sostituto;

VISTO il decreto dell'Assessore delegato alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 571/Pers. del 26 agosto 1994, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1994, Registro 2, foglio 75, con il quale è stata disposta, in caso di contemporanea assenza del Direttore regionale e del suo primo sostituto, la nomina del dott. ing. Diego De Caneva quale secondo sostituto;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate il punto 4) - Disponibilità finanziaria e sua assegnazione - del Bando allegato al decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici n. 850 del 2 agosto 2001 è sostituito dal seguente:

«4) *Disponibilità finanziaria e sua assegnazione*

La disponibilità finanziaria, comprensiva della quota riservata al monitoraggio degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione, risulta pari a lire 9.278.148.106 (euro 4.7917.63,60), di cui lire 8.434.395.000 (euro 4.356.001,49) di provenienza regionale stanziati con l'articolo 5, comma 28 della legge regionale 4/2001 e lire 843.753.106 (euro 435.762,12) di provenienza statale di cui alla nota 1576/SIAR del 29 maggio 2001 con la quale è stato comunicato il cofinanziamento giusto decreto direttoriale n. 292 del 28 maggio 2001 del Ministero dell'ambiente.

A seguito di quanto determinato dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 2559 del 27 luglio 2001 e n. 2837 del 28 agosto 2001 per l'erogazione dei contributi in argomento, la disponibilità finanziaria complessiva, detratti gli importi di lire 36.160.847 (euro 18.675,52) riservato al monitoraggio degli impianti fotovoltaici con connessione alla rete elettrica di distribuzione e di lire 565.605.000 (euro 292.110,60) riservata al cofinanziamento dei progetti presentati da Enti pubblici della Regione a fronte del sottoprogramma I del "Programma Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'ambiente, risulta così suddivisa tra i singoli gruppi di intervento:

- Gruppo I: lire 1.169.200.733 (euro 603.841,79);
- Gruppo II: lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80);
- Gruppo III: lire 3.434.395.000 (euro 1.773.716,99);
- Gruppo IV: lire 638.391.526 (euro 329.701,71);
- Gruppo V: lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80).».

Art. 2

L'Allegato «A» - Specifica tecnica di fornitura -, è modificato nella parte relativa alle garanzie previste al punto 3., ultimo capoverso, secondo la seguente formulazione: «......devono godere di una garanzia sul decadimento delle prestazioni, che deve risultare non superiore al 10% nell'arco di 12 anni e non superiore al 20% in 20 anni.».

Trieste, 31 agosto 2001

DE CANEVA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 luglio 2001, n. EST. 829-D/ESP/4597. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Trasaghis, per la realizzazione del campetto sportivo polivalente in frazione Peonis.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Trasaghis è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Trasaghis

1) Foglio 58, mappale 1414 di are 2,40
da espropriare: mq. 240
in natura: prato
indennità: mq. 240 x L./mq 1.500 = lire 360.000
(euro 185,92)

Ditta: Danelutti Carlo nato a Trasaghis il 7 marzo 1941 (Partita n. 9895).

2) Foglio 58, mappale 1415 di are 3,75
da espropriare: mq. 375
in natura: prato
indennità: mq. 375 x L./mq 1.500 = lire 562.500
(euro 290,51)

Ditta: Danelutti Rino nato a Trasaghis il 16 settembre 1945 (Partita n. 925).

3) Foglio 58, mappale 1416 di are 8,10
da espropriare: mq. 810
in natura: pioppeto
indennità: mq. 810 x L./mq 2.500 = lire 2.025.000
(euro 1.045,83)

Ditta: Di Santolo Renato nato a Gemona del Friuli il 17 marzo 1963 (Partita n. 10002).

4) Foglio 58, mappale 1433 di are 2,90
da espropriare: mq. 290
in natura: prato
indennità: mq. 290 x L./mq 1.500 = lire 435.000
(euro 224,66)

Ditta: Cuzzi Cristina nata a Trasaghis l'1 marzo 1926, proprietaria per 1/3; Cuzzi Franca nata a Trasaghis il 28 marzo 1923, proprietaria per 1/3; Cuzzi Romano nato a Trasaghis il 7 ottobre 1920, proprietario per 1/3; Zuliani Maria nata a Trasaghis l'11 ottobre 1894, usufruttuaria per 1/3 (Partita n. 7282).

5) Foglio 58, mappale 1440 di are 2,40
da espropriare: mq. 240
in natura: prato
indennità: mq. 240 x L./mq 1.500 = lire 360.000
(euro 185,92)

Ditta: Di Santolo Marianna nata a Trasaghis l'8 maggio 1921 (Partita n. 1910).

6) Foglio 58, mappale 2004 di are 0,62
da espropriare: mq. 62
in natura: prato
indennità: mq. 62 x L./mq 1.500 = lire 93.000
(euro 48,03)

Ditta: Cucchiaro Romana nata a Trasaghis il 29 luglio 1944 (Partita n. 11472).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 26 luglio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 30 luglio 2001, n. EST. 835-D/ESP/4570. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione di opere idrauliche sul fiume Tagliamento, in località Cella-Davost. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Il decreto n. EST. 806-D/ESP/4570, del 23 luglio 2001 è integrato dagli articoli 2 e 3 ed inoltre, all'articolo 1 sono aggiunti i punti 8), 9), 10) e il punto 7) è rettificato, come segue:

7) Foglio 33, mappale 9 di are 2,00
da espropriare: mq. 200
in natura: incolto

Foglio 33, mappale 12 di are 1,70
da espropriare: mq. 170
in natura: incolto
indennità: mq. (200 + 170) x L./mq 700 = lire 259.000
(euro 133,76)

Ditta catastale: Vita Tiziana nata a Varese il 9 aprile 1961 (Partita n. 4487).

Ditta attuale: Massacra Gianni e Vanessa.

8) Foglio 33, mappale 883 (ex 4/b) di are 1,95
da espropriare: mq. 195
in natura: prato
indennità: mq. 195 x L./mq 1.500 = lire 292.500
(euro 151,06)

Ditta: Perissutti Luigi Giovanni Battista fu Mansueto (Partita n. 1606).

9) Foglio 33, mappale 892 (ex 14/b) di are 0,92
da espropriare: mq. 92
in natura: prato

Foglio 33, mappale 915 (ex 14/c) di are 1,30
da espropriare: mq. 130
indennità: mq. (92 + 130) x L./mq 1.500 = lire 333.000
(euro 171,98)

Ditta: Coradazzi Mario nato a Forni di Sopra l'11 settembre 1932 (Partita n. 4048).

10) Foglio 33, mappale 888 (ex 11/b) di are 0,26
da espropriare: mq. 26
in natura: prato

Foglio 33, mappale 914 (ex 11/c) di are 2,08
da espropriare: mq. 208
indennità: mq. (26 + 208) x L./mq 1.500 =lire 351.000
(euro 181,28)

Ditta: Coradazzi Anna Maria nata a Forni di Sopra il 13 luglio 1934, proprietaria per 1/3; Pieli Bruno Enrico nato in Svizzera il 15 marzo 1971, proprietario per 1/3; Pieli Lidia Cristina nata in Svizzera il 18 febbraio 1964, proprietario per 1/3 (Partita n. 3519).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 30 luglio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 31 luglio 2001, n. EST. 843-D/ESP/3988. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Amaro, per la realizzazione di interventi di ricostruzione previsti dalla legge regionale n. 63/1977, nell'area localizzata ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865/1971.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Amaro è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'intervento citato in premessa:

Comune di Amaro

1) Foglio 19, mappale 1043 di are 1,10
da espropriare: mq. 110
indennità:
1/2 x mq. 110 x (Valore Venale L./mq. 33.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 10) = L. 1.820.500
L. 1.820.500 - 40% = lire 1.092.300
(euro 564,13)

Ditta catastale: aree di enti urbani e promiscui: Parrocchia di San Nicolò Vc. in Amaro, proprietaria (Partita n. 1/100011 - foglio 19, mappale 1043/1). Tamburlini Daniele nato ad Amaro il 18 novembre 1912, proprietario per 1/3; Tamburlini Ezio nato a Tolmezzo il 3 agosto 1922, proprietario per 1/3; Fumei Paolo nato a Tolmezzo il 24 giugno 1941, proprietario per 1/3; (Partita n. 1/100006 - foglio 19, mappale 1043/2).

2) Foglio 19, mappale 1047 di are 0,10
da espropriare: mq. 10
indennità:
1/2 x mq. 10 x (Valore Venale L./mq. 33.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 10) = L. 165.500
L. 165.500 - 40% = lire 99.300
(euro 51,28)

Ditta: beni comuni non censibili ai mappali n. 624/1, 625, 627, 628, 1042, 1043/1, 1043/2, 1074: Parrocchia di S. Nicolò Vc. in Amaro, comproprietaria; Tamburlini Daniele nato ad Amaro il 18 novembre 1912, comproprietario; Tamburlini Ezio nato a Tol-

mezzo il 3 agosto 1922, comproprietario; Fumei Paolo nato a Tolmezzo il 24 giugno 1941, comproprietario; Corteggiani Maria nata a Roma l'8 luglio 1904, comproprietaria; Tamburlini Renato nato ad Amaro il 9 novembre 1917, comproprietario; Tamburlini Andrea nato a Palmanova il 9 marzo 1966, comproprietario; Tamburlini Lucia nata a Palmanova il 12 ottobre 1967, comproprietaria; Finatti Elide nata a San Martino di Venezze il 17 settembre 1934, comproprietaria.

3) Foglio 19, mappale 1067 di are 0,84
da espropriare: mq. 84
indennità:
1/2 x mq. 84 x (Valore Venale L./mq. 33.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 10) = L. 1.390.200
L. 1.390.200 - 40% = lire 834.120
(euro 430,79)

Ditta catastale: aree ed enti urbani e promiscui: Parrocchia di San Nicolò Vc. in Amaro, proprietaria (Partita n. 1/100011).

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 31 luglio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 agosto 2001, n. EST. 848-D/ESP/4573. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico, da parte del Comune di Treppo Grande, per la realizzazione dei lavori di costruzione opere fognarie in località Zeglianutto, 11º lotto. Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

La parte dispositiva dell'articolo 1 del decreto n. EST 682-D/ESP/4573, del 21 giugno 2001 ed inoltre il punto 2), sono rettificati come segue:

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Treppo Grande è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

2) Foglio 5, mappale 1507 (ex 373/a) di are 12,95
da asservire: mq. 30
in natura: seminativo

Foglio 5, mappale 1508 (ex 373/b) di are 0,25
da espropriare: mq. 25
indennità:
mq. 30 x L./mq. 3.000 x 0,25 = lire 22.500
mq. 25 x L./mq. 3.000= lire 75.000

Sommano lire 97.500
(euro 50,35)

Ditta catastale: Anzil Armellina nata a Treppo Grande il 12 dicembre 1923, usufruttuaria parziale; Gerussi Giuseppina nata a Treppo Grande il 9 settembre 1892, usufruttuaria parziale; Menis Virgilio nato a Treppo Grande il 26 luglio 1916, proprietario (Partita n. 3486).

Ditta attuale: Anzil Armellina nata a Treppo Grande il 12 dicembre 1923, usufruttuaria parziale; Gerussi Giuseppina nata a Treppo Grande il 9 settembre 1892, usufruttuaria parziale; Miotti Viviana nata a Treppo Grande il 31 marzo 1923, proprietaria per 1/2; Menis Luisa nata a Torino il 3 agosto 1956, proprietaria per 1/2.

Trieste, 1 agosto 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 agosto 2001, n. EST. 872-D/ESP/4605. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi del territorio comunale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Se-

degliano, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sedegliano

1) P.C. 6946, foglio 26, mappale 479, di mq. 23,50
da espropriare: mq. 152,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 3.200 x mq 152 = lire 486.400
(euro 251,20)

Ditta catastale: Massotti Orazio nato il 29 luglio 1948 a Sedegliano.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 10 agosto 2001

per Il Direttore di Servizio:
IL DIRETTORE REGIONALE: SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 agosto 2001, n. EST. 873-D/ESP/4605. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi del territorio comunale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Sedegliano è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sedegliano - Provincia di Udine

legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C., foglio 26, mappale 34, di are 23,00
da espropriare: mq. 48,
in natura: seminativo,
indennità: R.D.: L./mq. 34.500 : 2300 = 15
1/2 x mq. 48 x (Valore Venale L./mq. 37.000 + 10 x Reddito domenicale L./mq. 15) = L. 891.600
L. 891.600 - 40% lire 534.960
(euro 276,28)

Ditta catastale: Masotti Orazio nato il 29 luglio 1948 a Sedegliano.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 10 agosto 2001

per Il Direttore di Servizio:
IL DIRETTORE REGIONALE: SCUBOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2673. (Estratto).

Legge regionale 28/1989 e legge regionale 42/1996. Assegnazione dei contributi ai Comuni per la redazione della variante al Piano regolatore generale comunale di recepimento delle ARIA istituite con il D.P.G.R. 430/2000. (lire 131.979.000).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che prevede che le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale, non compresi nella suddetta delimitazione, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale;

RILEVATO che ai sensi del succitato articolo 5, comma 13 per l'adozione della variante allo strumento urbanistico, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983, in quanto risultano aver già adottato il piano di conservazione e sviluppo o il piano particolareggiato dell'ambito di tutela di cui alla suddetta legge regionale 11/1983, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 28/1989;

VISTA la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, che prevede la concessione di sovvenzioni ai Comuni, per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore;

VISTO altresì l'articolo 20 della legge regionale 26

febbraio 2001, n. 7 con il quale è stato integrato l'articolo 1 della citata legge regionale 28/1989;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1996, Registro 2, foglio 335, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 15 gennaio 1997, integrato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 novembre 1998, n. 0401/Pres, registrato dalla Corte dei conti in data 30 aprile 1999, Registro 1, foglio 156, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 1999, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici;

RILEVATO che, per quanto concerne il finanziamento della variante allo strumento urbanistico generale avente la finalità della tutela delle ARIA e dei territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale, non compresi nella suddetta delimitazione, il suddetto Regolamento è stato integrato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 0464/Pres, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2001, Registro 1, foglio 45, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 21 febbraio 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1542 dell' 11 maggio 2001, registrata dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2001, Registro 1, foglio 220, con la quale sono stati approvati gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'anno 2001 della Direzione regionale della pianificazione territoriale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento è stato previsto di provvedere al finanziamento della variante di recepimento delle ARIA, istituite con decreto regionale del novembre 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0430/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 12 del 29 dicembre 2000, con il quale sono state istituite le seguenti ARIA:

ARIA n. 1 - Bosco Duron;

ARIA n. 4 - Monti Verzegnis e Valcalda;

ARIA n. 5 - Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa;

ARIA n. 6 - Forra del Torrente Colvera;

ARIA n. 7 - Fiume Meduna e Torrente Cellina;

ARIA n. 10 - Rio Bianco di Taipana e Gran Monte;

ARIA n. 11 - Forra del Torrente Cornappo;

ARIA n. 12 - Torrente Lerada;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 6 aprile 2001 con la quale sono state determinate le economie contributive conseguite nell'esercizio finanziario 2000 e sono state rinviate a disponibilità del pertinente capitolo le relative somme pari a lire 112.380.000;

ACCERTATO che la disponibilità del capitolo 2020 a valere sull'esercizio finanziario 2000, ammonta a complessive lire 132.329.000;

RITENUTO, pertanto, con i fondi a disposizione, di assegnare gli incentivi ai Comuni interessati dalle ARIA delimitate con il succitato decreto del Presidente della Giunta regionale 0430/2000;

RILEVATO che ai sensi del citato articolo 5, comma 14 della legge regionale 42 del 1996, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di approvazione della delimitazione delle ARIA;

RITENUTO che il suddetto termine decorra dal momento della conoscenza dell'atto da parte degli interessati;

RILEVATO che esso decorre dal 29 dicembre 2000, data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 0430/2000 sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTE le domande presentate dai Comuni e riportate nell'Allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento, il quale comprende le motivazioni a sostegno dell'accoglimento o della repulsione;

RILEVATO che i Comuni che risultano finanziabili per la redazione della variante al P.R.G.C. di recepimento delle ARIA sono riportati nell'allegato B), facente parte integrante dei presente provvedimento, con indicato l'importo assegnabile;

RILEVATO che fra i Comuni finanziabili compare il Comune di Montereale Valcellina con l'indicazione del preventivo di spesa per la redazione della variante in argomento per lire 5.000.000, corrispondente a quello richiesto dal Comune stesso in sede di presentazione della domanda di contributo;

OSSERVATO che il Comune di Montereale Valcellina, in riscontro alla richiesta della Direzione regionale della pianificazione territoriale di specificare le singole voci di calcolo del suddetto preventivo, ha proposto un nuovo preventivo di spesa per lire 11.570.377;

RITENUTO che, pur essendo stato calcolato in conformità alle disposizioni contenute nel succitato Regolamento, il nuovo preventivo di spesa non possa essere preso in considerazione in quanto presentato dal Comune di Montereale Valcellina a termine di legge ormai scaduto;

RITENUTO pertanto di ammettere il preventivo di spesa di lire 5.000.000 presentato nei termini di legge dal Comune di Montereale Valcellina;

ATTESO che nel citato allegato B) è riportata altresì la percentuale dell'integrazione dell'onorario base, ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 1, lettera b) del Regolamento, determinata a seguito di motivate valutazioni del Comune interessato;

RILEVATO che ai fini del calcolo della spesa ammissibile per l'adeguamento ISTAT, è stata applicata la variazione relativa al mese di febbraio 2001 pari al 1327,44%;

EVIDENZIATO che si riconosce ai suddetti Comuni un contributo nella misura del 79% della spesa ritenuta ammissibile;

VISTO l'articolo 6 della legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sui contributi previdenziali degli architetti e degli ingegneri;

VISTE le leggi regionali 22 febbraio 2000, n. 2 e n. 3;

VISTE le leggi regionali 26 febbraio 2001, n. 4 e n. 5;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto descritto in premessa, sono approvati gli Allegati A) Elenco ed esame delle domande e B) afferente l'assegnazione dei contributi ai Comuni ivi indicati per la formazione della variante al P.R.G.C. di recepimento delle ARIA istituite con il decreto del Presidente della Giunta regionale 0430/Pres. del 23 novembre 2000, facenti parte integrante del presente provvedimento.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è autorizzata ed imputata la spesa, a carico dell'unità previsionale di base 4.2.12.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso, con riferimento al capitolo 2020 del Documento tecnico allegato al bilancio stesso, per lire 131.979.000 in conto competenza derivata 2000.

3. Ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 28/1989, verrà comunicato il termine di due mesi per la presentazione della deliberazione esecutiva di affidamento degli incarichi professionali relativi ai progetti urbanistici dei Comuni beneficiati con il presente provvedimento, nonché della eventuale conseguente e necessaria determinazione del responsabile del servizio.

4. Con il provvedimento di concessione del contributo verrà stabilito il termine di sei mesi, entro il quale andrà presentata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, la variante al P.R.G.C., adottata con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi di legge.

5. La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO «A»

(omissis)

ALLEGATO «B»

Legge regionale 42/1996 E Legge regionale 28/1989 - CAPITOLO 2020
ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA FORMAZIONE DELLE VARIANTI AL PRGC DI RECEPIMENTO DELLE ARIA

Nr.	Comune	Oggetto della domanda	Superficie ettari	Preventivo di spesa	Spesa ammissibile	%	Contributo accordato	Note
	Competenza derivata 2000				**L. 132.329.000**			
1	ATTIMIS	ARIA N. 12	30	8.568.000	8.568.000	79	6.769.000	Il Comune non ha chiesto l'integrazione della tariffa base
	ATTIMIS	INDAGINE GEOLOGICA		1.468.800	1.468.000	79	1.160.000	
2	CASTELNOVO DEL FRIULI	ARIA N. 5	652	43.578.767	15.008.000	79	11.856.000	Accordata l'integrazione del 30% conformemente alla richiesta comunale
3	FAEDIS	ARIA N. 12	125	8.568.000	8.568.000	79	6.769.000	Il Comune non ha chiesto l'integrazione della tariffa base
	FAEDIS	INDAGINE GEOLOGICA		4.284.000	4.284.000	79	3.384.000	
4	LUSEVERA	ARIA N. 10	690	15.000.000	15.000.000	79	11.850.000	Accordata l'integrazione del 40% conformemente alla richiesta comunale
5	NIMIS	ARIA N. 11	362	6.120.000	6.120.000	79	4.835.000	Il Comune non ha chiesto l'integrazione della tariffa base
	NIMIS	INDAGINE GEOLOGICA		2.301.120	2.301.000	79	1.818.000	
6	PREONE	ARIA N. 4	1880	14.688.680	14.688.000	79	11.604.000	Accordata l'integrazione del 30% conformemente alla richiesta comunale
7	SAN QUIRINO	ARIA N. 7	152	14.068.602	14.068.000	79	11.114.000	Accordata l'integrazione del 50% conformemente alla richiesta comunale
8	SEQUALS	ARIA N. 7	272	11.000.000	11.000.000	79	8.690.000	Accordata l'integrazione del 15% conformemente alla richiesta comunale
9	SPILIMBERGO	ARIA N. 7	370	17.062.313	14.332.000	79	11.322.000	Accordata l'integrazione del 50% conformemente alla richiesta comunale

10	TAIPANA	ARIA N. 10	2360	16.607.185	16.107.000	79	12.725.000	Accordata l'integrazione del 40% conformemente alla richiesta comunale - Si rileva che le singole ARIA vanno disciplinate con un'unica variante
	TAIPANA	ARIA N. 11	157	16.607.185				
	TAIPANA	ARIA N. 12	176	13.941.165				
	TAIPANA	INDAGINE GEOLOGICA		4.896.000	4.896.000	79	3.868.000	
11	TRAVESIO	ARIA N. 5	25,5	14.068.602	14.068.000	79	11.114.000	Accordata l'integrazione del 50% conformemente alla richiesta comunale
12	VAJONT	ARIA N. 7	58,62	42.271.598	11.584.000	79	9.151.000	Accordata l'integrazione del 20% conformemente alla richiesta comunale
13	MONTEREALE VALCELLINA	ARIA N. 7	1094	5.000.000	5.000.000	79	3.950.000	Il Comune non ha chiesto l'integrazione della tariffa base
	SOMMANO						**131.979.000**	
	RESTANO						**350.000**	
	RITORNANO						**132.329.000**	

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione di 1 Società cooperativa iscritta al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 10 agosto 2001, la Società cooperativa «Vesna cooperativa economica di Muggia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Muggia, è stata trasferita dalla sezione consumo alle sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

Iscrizione di 2 Società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 21 agosto 2001, sono state iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali le sotto elencate Società cooperative:

Sezione A (cooperative che svolgono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

1. «Nemesi cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Giorgio di Nogaro.

Sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate):

1. «La Cisile cooperative sociale a r.l. ONLUS», con sede in Gorizia.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'Area centrale.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 19 luglio 2001, il Comune di Cordenons ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'Area centrale, ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 48 del 18 luglio 2001 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato la variante n. 36 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasiano di Pordenone. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 24 maggio 2001 il Comune di Pasiano di Pordenone ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO
(Gorizia)

Estratto dal Bando di gara per la fornitura di

gasolio per riscaldamento per il periodo dal 15 ottobre 2001 al 31 ottobre 2002.

1) Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Doberdò del Lago, via Roma, n. 30 - c.a.p. 34070 tel. 0481 78108 fax 0481 78160 P.I. 00123280315 - C.F.81000450312.

2) Oggetto della fornitura: l'appalto ha per oggetto la fornitura complessiva di circa 30.000 (trentamila) litri di gasolio ad uso riscaldamento

(omissis)

Per ogni consegna verrà praticato il prezzo per la fascia di fornitura corrispondente (di regola da 5.001 a 10.000 litri) da parte del Comune.

3) Importo presunto: l'importo presunto della fornitura ammonta a lire 43.000.000 (quarantatremilioni).

4) Luogo e termini della consegna: le forniture dovranno essere effettuate con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del Capitolato speciale d'appalto.

5) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto, unico e definitivo mediante offerta segreta da presentare secondo le modalità indicate nel presente bando di gara con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo 402/1998 e con offerte solo in ribasso rispetto al prezzo medio ponderato ufficiale del listino Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia.

6) Termine ricezione offerte: i plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta secondo le indicazioni del successivo punto 7 dovrà pervenire - pena esclusione - entro le ore 12.00 dell'8 ottobre 2001 al seguente indirizzo: Comune di Doberdò del Lago, via Roma, n. 30, (omissis).

7) Invio e presentazione offerte/documentazione richiesta: l'istanza di ammissione e relativi allegati devono pervenire alla Sede comunale di via Roma, 30, a pena di esclusione, entro e non oltre la data sopra indicata, in plico firmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura o applicando nastro adesivo trasparente sul quale sarà indicata la seguente dicitura «Appalto per la fornitura gasolio per riscaldamento per il periodo 15 ottobre 2001 al 31 ottobre 2002». Il plico dovrà contenere:

A) Dichiarazione cumulativa, resa dal legale rappresentante della società (omissis).

B) Copia dell'allegato B), debitamente sottoscritto (non si richiede la firma autenticata), contenente l'accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente bando di gara.

C) Certificazione da cui risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, (omissis).

D) Copia del Capitolato d'oneri sottoscritto per accettazione in ogni pagina.

E) Offerta economica

Dovrà essere inserita una seconda busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata, contenente esclusivamente l'offerta per la fornitura di cui all'oggetto. Detta offerta dovrà essere redatta mediante compilazione dell'allegato A).

(omissis)

8) Svolgimento della gara: l'apertura delle offerte avverrà il giorno 8 ottobre 2001 alle ore 15.00, in seduta pubblica, nella Sede comunale, presso l'Ufficio del Segretario comunale.

(omissis)

9) Norme generali

a) Per il ritiro e consultazione della documentazione ci si potrà rivolgere presso l'Ufficio tecnico il lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e nei giorni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00. Per concordare sopralluoghi e per eventuali informazioni in merito alla fornitura in oggetto ci si potrà rivolgere nei medesimi orari all'Ufficio tecnico - geom. Tarcisio Fumo - tel. 0481-784009, fax 0481-78160.

(omissis)

10) Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è il geom. Tarcisio Fumo (tel. 0481/784009).

Allegato A)

(omissis)

Allegato B)

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Tarcisio Fumo

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dello Stadio comunale di viale Europa.

Esito della gara d'appalto del 26 luglio 2001 relati-

va ai lavori in oggetto, esperita mediante pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis della legge 109/1994 e successive modifiche.

Importo a base d'asta: lire 1.803.930.557/euro 931.652,38.

Offerte pervenute: 1) Fabbro Vanni S.r.l. di Codroipo (Udine); 2) Cividin & Co. S.p.A. di Trieste; 3) Elettrotania S.r.l. di Pertegada di Latisana (Udine).

Sono state ammesse le ditte: 1), 2), 3).

E' risultata vincitrice la ditta Elettrotania S.r.l. con sede in via Lignano Sabbiadoro, n. 36/b - 33050 Pertegada di Latisana (Udine), con il prezzo netto di lire 1.613.804.484/euro 833.460,46.

Lignano Sabbiadoro, lì 28 agosto 2001

IL CAPO SEZIONE LL.PP.:
arch. Giorgio Baradello

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per la somministrazione di gasolio da autotrazione e da riscaldamento per la stagione termica 2001-2002.

*Ente appaltante:*Comune di Montereale Valcellina - via M. Ciotti n. 122 - 33086 Montereale Valcellina - tel. 0427/798783 - Fax 0427/799373.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato in un unico lotto col sistema delle offerte segrete, con la procedura di cui all'articolo 73 c) e all'articolo 76 del Regolamento sulla contabilità dello Stato integrato con Regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2339, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso ponderato sul prezzo medio risultante dai listini dei prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Pordenone (III fascia), al netto degli oneri per accisa ed I.V.A. in vigore al momento della singola consegna, calcolato secondo la seguente formula:

RP = [(ST x 20.000) + (SR x 110.000)]/130.000

dove:

RP = ribasso ponderato

ST = sconto percentuale offerto sul gasolio da autotrazione

SR = sconto percentuale offerto sul gasolio da riscaldamento

Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nella somministrazione di gasolio da riscaldamento presso gli uffici e gli stabili adibiti a Servizi comunali nonchè di gasolio da autotrazione presso la cisterna comunale.

Quantità necessarie presunte

Gasolio da autotrazione	litri	20.000
Gasolio da riscaldamento	litri	110.000

Da considerarsi lotto unico.

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata della stagione termica 2001-2002.

Termine per la ricezione delle offerte

Per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire l'offerta all'Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2001.

Apertura dei plichi e svolgimento operazioni di gara

L'apertura dei plichi, avverrà alle ore 16.00 del giorno di giovedì 11 ottobre 2001 presso la Sede municipale di Montereale Valcellina - via Ciotti n. 122 - Montereale Valcellina e verrà presieduta dal Presidente del Commissione di gara all'uopo nominata.

Il bando integrale è affisso all'albo pretorio del Comune di Montereale Valcellina.

Per prendere visione degli atti oggetto della presente fornitura, nonchè delle condizioni della fornitura contenute nell'apposito foglio oneri e condizioni, le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale - via Ciotti, 122 - 33086 Montereale Valcellina (Pordenone), durante l'orario d'ufficio.

Montereale Valcellina, lì 24 agosto 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Erasmo De Zorzi

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante procedura ristretta per l'appalto del servizio energia delle attività di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli impianti termici e di condizionamento in edifici di pertinenza comunale.

1. *Ente appaltante:* Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2. *Categoria:* 1 - CPC 886

Trattasi dell'appalto per lo svolgimento del servizio energia come definito dal D.P.R. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni, delle attività di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli impianti termici e di condizionamento in edifici di pertinenza comunale.

L'importo massimo complessivo a base di gara è di lire 100.800.000.000 pari ad euro 52.058.855,43 (I.V.A. esclusa).

3. *Luogo di esecuzione:* Comune di Trieste - edifici di pertinenza comunale.

4.b) *Riferimenti legislativi:* Articoli 6, 1° e 2° comma, lettera c), 23, 1° comma, lettera b) e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

5. *Facoltà di presentazione di offerte per parte del servizio:* Non è ammessa.

6. *Numero di prestatori di servizi invitati:* Saranno invitati a presentare l'offerta/progetto tutti i concorrenti che, sulla base della capacità tecnico - economica risultante dalla documentazione pervenuta, risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel presente bando.

7. Non sono ammesse varianti

8. *Durata del servizio:* L'appalto avrà la durata di nove anni con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

9. *Forma giuridica del raggruppamento eventualmente aggiudicatario:* Le Imprese eventualmente raggruppate dovranno regolarizzare la forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

10.a)/ b) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12 del giorno 5 ottobre 2001.

c) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 Trieste - Italia.

d) Le domande vanno redatte in lingua italiana e devono essere in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo.

11. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* entro il giorno 31 ottobre 2001.

12. a) *Cauzione provvisoria:* lire 4.500.000.000 (euro 2.324.057,00), da presentare con l'offerta;

b) *Cauzione definitiva:* 10% dell'importo di aggiudicazione.

13. *Condizioni minime di carattere economico e tecnico per l'ammissione:*

Capacità economica e finanziaria:

a) idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa rilasciate da almeno n. 2 Istituti di Credito;

b) fatturato globale d'Impresa, relativo agli anni 1998, 1999 e 2000, non inferiore complessivamente, nel triennio, a lire 120.000.000.000;

c) fatturato per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, maturato nel triennio 1998-2000 non inferiore, complessivamente, al 30% dell'importo oggetto del presente appalto.

Capacità tecnica

d) elenco dei principali servizi prestati nel triennio 1998-2000, con l'indicazione di ciascuno degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente gara dovrà risultare di valore annuo non inferiore a lire 10.000.000.000 (I.V.A., esclusa);

e) essere in possesso dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 46/1990, per l'effettuazione degli interventi di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti;

f) essere in possesso della certificazione del proprio Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Istituto accreditato ai sensi della serie UNI EN 45000, per l'attività oggetto della presente gara d'appalto;

g) essere in possesso della qualificazione per la categoria OS28, classifica 5ª, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 34/2000.

Con riferimento ai punti c) e d) si intendono per «servizi analoghi» i servizi energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli stessi, svolti direttamente per conto di Amministrazioni pubbliche o privati, con l'esclusione dei contratti di sola conduzione o manutenzione o di sola fornitura di combustibile.

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di Prestatori di servizio i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti nel seguente modo:

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 13, lettera a), ogni Impresa dovrà presentare almeno una referenza bancaria.

Il requisito di cui al punto 13, lettera b), dovrà essere posseduto, in misura non inferiore al 40% in capo alla mandataria e in misura non inferiore al 10% in capo a ciascuna delle mandanti.

Il requisito di cui al punto 13, lettera c), potrà essere

posseduto, nella sua totalità, anche da una sola delle Imprese associate, se Capogruppo. Contrariamente anche per detto requisito debbono essere rispettate le percentuali del 40% in capo alla Capogruppo e del 10% in capo a ciascuna delle mandanti.

Per ciò che riguarda il requisito del singolo appalto di importo non inferiore a lire 10.000.000.000 di cui al punto 13, lettera d), lo stesso dovrà essere riferito per intero all'Impresa designata Capogruppo.

I requisiti di cui al punto 13, lettere e), f) e g) potranno essere posseduti indistintamente anche da una sola Impresa facente parte del Raggruppamento.

La dichiarazione del possesso di idonea capacità tecnica, organizzativa ed economica per espletare ogni attività prevista dall'appalto, in termini di risorse umane, tecniche, attrezzature e strumentazione va resa da ogni singolo partecipante al raggruppamento, in relazione alla parte del servizio assunta.

In ogni caso il Raggruppamento dovrà risultare in possesso del 100% dei requisiti richiesti nel suo complesso a pena di esclusione dalla gara.

14. *Criteri di aggiudicazione:* L'appalto verrà aggiudicato in base all'articolo 23, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

Prezzo: massimo punti 40 su 100.

Qualità del progetto: massimo punti 60 su 100.

Le modalità specifiche di attribuzione per ciascuno dei predetti elementi dei punteggi sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini dell'idoneità del presente appalto/concorso i progetti/offerta dovranno conseguire almeno 35 punti su 60 nella valutazione relativa alla «Qualità del progetto».

15. *Altre informazioni:* Alla richiesta di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicante:

- le generalità del dichiarante e la sua veste rappresentativa, la sede legale dell'Impresa concorrente, la ragione sociale, il numero di Partita I.V.A., le generalità degli amministratori e dei Direttori tecnici, il recapito presso il quale inviare ogni ulteriore comunicazione attinente il presente appalto;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l'attività oggetto del presente appalto;
- il possesso di idonea capacità tecnica, organizzativa ed economica per espletare ogni attività prevista dall'appalto, anche in termini di risorse umane, tecniche, attrezzature e strumentazione;
- il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al precedente punto 13, lettere b) e c);
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica/organizzativa di cui al precedente punto 13, lettere e), f) e g);
- l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995;
- l'insussistenza di forme di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile con altre Imprese partecipanti al procedimento separatamente (è vietata la partecipazione contemporanea e separata di imprese che riconducano, anche in parte, ai medesimi azionisti o che abbiano in comune organi tecnici, amministrativi o commerciali);
- l'insussistenza di condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge n. 575/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

b) referenze bancarie di cui al precedente punto 13, lettera a), nei modi ivi previsti;

c) elenco dei servizi di cui al precedente punto 13, lettera d).

Per eventuali informazioni:

- di carattere tecnico gli interessati possono rivolgersi rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio programmazione acquisti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - III piano - stanza n. 109 - telefono n. 040/6754530 presso il quale sono in visione il bando di gara ed il Capitolato speciale d'appalto;
- di carattere amministrativo possono rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono n. 040/6754668 - fax n. 040/6754932.

16./ 17. Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il giorno 27 agosto 2001.

Trieste, 27 agosto 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo ricreatorio presso il Centro polifunzionale di Opicina (Trieste).

a) *Ente appaltante*

Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 00210240321

- Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) *Procedura di gara*

Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

- dell'articolo 21, I comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109.

c) *Luogo di esecuzione*

Comune di Trieste.

d) *Descrizione, importo dei lavori e termine di esecuzione*

Lavori di realizzazione del nuovo ricreatorio presso il Centro Polifunzionale di Opicina (Trieste)

Importo a base di gara: lire 2.501.068.985 (euro 1.291.694,33) + Oneri per la sicurezza: lire 80.000.000 (euro 41.316,55) non soggetti a ribasso + I.V.A.

Categoria prevalente: OG1 - lire 2.089.410.325 (euro 1.079.090,38).

Termine di esecuzione: 300 giorni.

e) *Soggetti ammessi alla gara*

Sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese singole o riunite in Associazione Temporanea ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

f) *Domanda di partecipazione*

La domanda di partecipazione, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 Trieste, entro le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 2001.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per lire 5.000 milioni oppure

2. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

- il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
- l'esecuzione, nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG1 di importo non inferiore al 40% dell'importo di lire 2.501.068.985 (euro 1.291.694,33);
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;
- il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore al 2% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;

3. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, oppure

4. dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 3.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

g) *Termine di spedizione degli inviti a presentare le offerte*

Entro 120 giorni dalla data del presente bando di gara.

h) *Garanzie*

Il massimale della polizza di assicurazione che l'aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal Comune nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore a lire 2.580.000.000 (euro 1.332.458,80).

i) *Finanziamento*

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13, comma 3.2, della legge 26 aprile 1983, n. 131.

l) *Criterio di aggiudicazione*

Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

Non sono ammesse offerte in aumento

m) *Altre informazioni*

a) Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

b) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

c) Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative già previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

d) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono n. 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio sviluppo del patrimonio - Passo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 322 - telefono n. 040/6754242.

e) Presso il predetto Ufficio tecnico saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

f) Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca n. 12 - Trieste - tel. 040/367555, int. 22.

g) Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Giampietro Tevini - Direttore del Servizio sviluppo del patrimonio del Comune - Passo Costanzi n. 2 - III piano - stanza n. 315 - tel. 040/6754579.

Trieste, 28 agosto 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Avviso di gara esperita per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario nelle scuole elementari.

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80.

Imprese partecipanti:

1) Francesco Graziani - Trieste; 2) Friulana Costruzioni S.r.l. - Ronchis (Udine); 3) Giovanni Cramer & Figli S.n.c. - Trieste; 4) I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 5) DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 6) Costruzioni Edili Pascon - Trieste; 7) Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. - Trieste; 8) Cerbone Giovanni & Figlio S.a.s. - Trieste; 9) Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 10) SO.C.R.EDIL. S.r.l. - Trieste; 11) Scarcia & Rossi S.n.c. - Trieste; 12) Ediltrieste S.n.c. - Trieste; 13) Costruzioni Edili Cieffe S.n.c. - Trieste; 14) Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia); 15) Mattioli S.p.A. - Padova; 16) Mari & Mazzaroli S.p.A.- Trieste; 17) Regionale Costruzioni e Impianti - Trieste.

Impresa aggiudicataria: Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia).

Importo di aggiudicazione: lire 958.554.000 (euro 495.051,83) + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 360 giorni.

Direttore dei lavori: dott. arch. Paolo Ursig - Trieste.

Modalità di aggiudicazione: Asta pubblica a' sensi degli articoli 73, lettera c), 76, I e II comma, del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 21, I comma, lettera a) legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 29 agosto 2001

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

COMUNE DI ANDREIS
(Pordenone)

Classificazione della struttura alberghiera denominata «Al Vecje For».

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che la Giunta comunale con proprio atto n. 109 in data 13 agosto 2001, esecutivo, ai sensi di legge regionale n. 17 del 18 aprile 1997 ha classificato la seguente struttura alberghiera:

- Struttura ricettiva denominata «Al Vecje For» sita in via Centrale n. 63, con n. 5 camere, n. 5 bagni per complessivi n. 11 posti letto: affittacamere di II categoria.

Andreis, 20 agosto 2001

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Classificazione dell'albergo denominato «Antares». Deliberazione della Giunta comunale 17 luglio 2001, n. 189. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di classificare la struttura ricettiva di cui è titolare la ditta Blue Planet S.r.l., come segue: Albergo a 4 stelle - all'insegna «Hotel Antares», capacità ricettiva n. 62 camere per complessivi 188 posti letto;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SINDACO:
dott. Gianluigi Rellini

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Classificazione dell'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Hotel Rialto». Deliberazione della Giunta comunale 18 agosto 2001, n. 218. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Hotel Rialto» sito in viale del Turismo n. 2, con una capacità ricettiva di n. 42 camere, n. 114 posti letto e n. 42 bagni docce, il cui titolare è il sig. Medeot Rodolfo, legale rappresentante dell'Associazione regionale disabili Friuli-Venezia Giulia ONLUS, è classificato albergo annuale con n. 4 (quattro) stelle;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO:
Marin

Riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'esercizio ricettivo di albergo denominato «Il Guscio». Deliberazione della Giunta comunale 18 agosto 2001, n. 219. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Il Guscio» sito in via Venezia n. 4, con una capacità ricettiva di n. 9 camere, n. 14 posti letto e n. 9 bagni docce e n. 3 appartamenti per ospiti composti da n. 2 camere con n. 3 posti letto ciascuno, per un totale di n.

15 camere, n. 23 posti letto e n. 12 bagni-docce il cui titolare è il sig. Martinis Claudio, legale rappresentante della S.r.l. «Margherita Immobiliare Grado», è riclassificato albergo annuale con n. 1 (una) stella;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO:
Marin

Classificazione dell'esercizio ricettivo alberghiero denominato «Terme». Deliberazione della Giunta comunale 22 agosto 2001, n. 222. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Terme» sito in viale del Sole n. 25, con una capacità ricettiva di n. 8 appartamenti per ospiti senza cucina o angolo cottura, composti da n. 2 camere e n. 3 posti letto ciascuno, per un totale di n. 16 camere, n. 24 posti letto e n. 8 bagni docce, il cui titolare è la sig.ra Zuttion Liviana, legale rappresentante S.r.l. «Immobiliare Italgrado», è classificato albergo annuale con n. 3 (tre) stelle con la denominazione aggiuntiva di meublè;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO:
Marin

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Modificazioni ed integrazioni allo Statuto comunale.

Con deliberazione n. 16 del 7 aprile 2001, approvata dal Comitato regionale di controllo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 11 giugno 2001 sub. n. 2001/24053 - 2001/25826-2277, il Consiglio comunale di Pasian di Prato ha modificato ed integrato lo Statuto comunale come segue:

Articolo 1

- Comma 6° «E' un ente che si riconosce in un sistema statuale unitario, solidale e auspicabilmente di tipo federalista, basato sull'autonomia degli enti locali e sull'autonomia della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

- Comma 7° «E' un ente che attua i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" relativamente all'adozione di tecniche di scrittura delle disposizioni regolamentari tributarie, al divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione e all'efficacia temporale delle norme tributarie, all'onere del Comune di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente, al divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino, all'obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni qualora sussistano incertezze al riguardo, alla chiarezza e alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, all'introduzione della compensazione e dell'interpello, alla non applicazione delle sanzioni per violazioni formali, all'estensione dei principi di legge a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali e, in genere, all'attuazione di tutte le forme di tutela dei diritti del contribuente previste dalle relative disposizioni di legge.».

Inoltre il Consiglio comunale ha deciso di procedere ad una nuova numerazione dei soli commi mancanti degli articoli dello Statuto secondo le indicazioni e intenzioni citate nelle premesse della suddetta deliberazione consiliare n. 16/2001, dando atto che il contenuto dello Statuto medesimo - eccezione fatta per la modificazione attuata con la stessa deliberazione n. 16/2001 - non subisce alcuna modificazione o variazione.

Pasian di Prato, 20 agosto 2001

IL SINDACO:
prof. Lorenzo Tosolini

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di deposito dei P.R.P.C. «Le Risorgive» e «Ambito di via Valstorta» di iniziativa privata e dei relativi schemi di convenzione.

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 60 del 30 luglio 2001,

esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato il progetto relativo al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Le Risorgive»;

• che con deliberazione n. 61 del 30 luglio 2001, esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato il progetto relativo al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Ambito di via Valstorta»;

• che le predette deliberazioni, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, sono depositate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per il periodo dal 3 settembre 2001 al 12 ottobre 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 31 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Licinio Gardin

COMUNE DI RAVASCLETTO
(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale.

(omissis)

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Elezione, composizione e durata in carica

Comma 1

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da 2 a 4, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il numero degli Assessori sarà stabilito di volta in volta dal Sindaco.

(modificato con delibera consiliare n. 20 del 6 giugno 2001 - Ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 23 luglio 2001 n. Registro 3043 - n. Prot. 26705/27550)

(omissis)

Art. 31

Competenze

Comma 1

La Giunta comunale:

1. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli eventuali organi di decentramento, del segretario comunale e degli organi burocratici. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività.

(modificato con delibera consiliare n. 20 del 6 giugno 2001 - Ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 23 luglio 2001 n. Registro 3043 - n. Prot. 26705/27550)

(omissis)

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

Consulte frazionali

Comma 1

1. Possono essere riconosciute le consulte frazionali, secondo i seguenti principi:

1) la rappresentanza dovrà essere unitaria;

2) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi dagli aventi diritto al voto residenti nelle rispettive frazioni;

3) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque.

(modificato con delibera consiliare n. 40 dell'1 settembre 2000, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 9 ottobre 2000 n. Registro 5184 - n. Prot. 32593)

(omissis)

Ravascletto, 22 agosto 2001

IL SINDACO:
Ermes De Crignis

COMUNE DI RONCHIS
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alle zone «A» di Ronchis capoluogo.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 26 luglio 2001 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alle zone «A» di Ronchis capoluogo;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alle zone «A» di Ronchis capoluogo è depositata presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

- che entro il termine di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.

Ronchis, lì 21 agosto 2001

IL SINDACO:
Vanni Biasutti

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso relativo al deposito delle indennità definitive relative alla procedura espropriativa per la realizzazione ambito n. 2 AIU del P.P.R. della frazione di Alesso.

Deposito nella Segreteria comunale, dell'indennità definitive determinate dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 14, legge 28 gennaio 1977 n. 10, inerente l'acquisizione di aree per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, i cui proprietari non hanno accettato l'indennità di esproprio provvisoria.

Espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 15, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sostituito con l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

RENDE NOTO

CHE sono state depositate in data odierna, presso questa Segreteria comunale, le indennità definitive redatte dalla competente Commissione prevista dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato con l'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

CHE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), i proprietari e gli interessati al pagamento dell'identità definitiva possono proporre opposizioni davanti alla Corte di appello competente per territorio, con atto di citazione notificato a questo Comune espropriante (articolo 19, legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato con articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Dalla Residenza Municipale, lì 27 luglio 2001

per il Responsabile del Servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Fabio Della Vedova

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio 2001, n. 27. Ditta SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano. Diniego dell'approvazione del progetto della discarica di II cat., tipo B.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres;

VISTA la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

VISTE le Norme tecniche di attuazione del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non pericolosi, approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 16 giugno 1998;

VISTA l'istanza, corredata da n. 8 copie del progetto definitivo, della Ditta SA.BI. S.p.A. del 20 gennaio 2000, pervenuta in data 28 gennaio 2000 e assunta al prot. n. 398 del 31 gennaio 2000, per l'approvazione di un progetto e l'autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di II cat. tipo B, in Comune di Pordenone per lo smaltimento di rifiuti speciali provenienti dai propri cicli produttivi;

DATO ATTO che ad integrazione della suddetta

istanza la Ditta SA.BI. S.p.A. ha presentato in data 9 febbraio 2000, asseverazione del progettista in relazione ai vincoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 e la comunicazione relativa alla pubblicazione dello Studio d'impatto ambientale;

ATTESO che questo Ente, con nota del 28 febbraio 2000, prot. 9410 ha richiesto la presentazione alla Ditta di ulteriori integrazioni al fine dell'avvio del procedimento, che sono pervenute il 26 maggio 2000 e assunte al prot. 22596;

ATTESO quindi che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., ha provveduto ad avviare la procedura autorizzativa per la pratica di che trattasi;

ACQUISITI quindi i pareri di cui al predetto articolo 5,:

- dell'A.S.S. n. 6, assunto con deliberazione del Direttore generale n. 552 del 27 luglio 2000, dove esprime parere favorevole con condizioni, fra le quali si rileva: «...*D) la quota finale è auspicabile sia simile ai terreni circostanti e l'utilizzo dell'area dovrà essere a prato stabile, e comunque, andranno evitate pratiche agricole che comportino lavorazioni del terreno; E) i pozzi di monitoraggio della falda sotterranea, (riferimento tavola n. 6), dovranno essere posizionati rispettivamente più a monte e più a valle in modo da garantire, per quello a monte, di non essere influenzato da eventuali perdite della discarica, per quello a valle di captare eventuali perdite della discarica da tutto il lato sud. Per tali sistemi di monitoraggio della falda si potrà far riferimento anche ai pozzi già esistenti;* ...»;

- del Comune di Pordenone, assunto con deliberazione della Giunta comunale n. 462 del 9 agosto 2000, dove esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: «... *a) la sistemazione finale non deve alterare la morfologia della zona e raggiungere perciò la stessa quota dei terreni immediatamente circostanti; b) l'impianto delle essenze arboree ed arbustive, costituenti la barriera vegetale, dovrà avvenire almeno in due filari alternati. La parte basale della barriera deve essere potenziata con la messa a dimora di Lauroceraso e Crataegus, pure disposte in due filari alternati; c) il periodo di utilizzazione, comprensivo della sistemazione finale, sia ridotto rispetto ai vent'anni previsti;*»;

ACQUISITE inoltre osservazioni del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone, di cui alla nota del 3 luglio 2000, prot. n. 909 in cui vengono richiamati, fra l'altro, la qualità e la tipologia dei rifiuti, la copertura finale, la vicinanza rispetto alle abitazioni, la durata della coltivazione ed il monitoraggio di falda;

RICHIAMATE inoltre le integrazioni progettuali, richieste alla Ditta, dalla Provincia nell'ambito della procedura prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, che sono pervenute il 4 dicembre 2000 e assunte al prot. 45267;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica nella seduta del 16 gennaio 2001, all'unanimità ha espresso parere sfavorevole sul progetto in argomento con le motivazioni di seguito riportate:

1. Il progetto non contiene sufficienti ed esaustive valutazioni tecniche a supporto delle deroghe alle Norme tecniche del Piano provinciale, che le modalità di realizzazione della discarica comportano e che vengono descritte nel progetto, in particolare e fra l'altro:

- tipologia dei rifiuti e loro caratteristiche chimico-fisiche nel tempo che attestino la stabilità dei materiali ai fini di una loro classificazione come rifiuti «assimilabili agli inerti»;
- distanza dagli insediamenti e zone industriali;
- impermeabilizzazione ridotta negli elementi costitutivi rispetto a quella prevista dalle Norme tecniche di Piano;
- non conformità alle Norme di Piano per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dei dati meteorologici.

2. La discarica, dista 2.375 metri dal pozzo per l'emungimento di acque per il consumo umano e questo comporterebbe una deroga in base al comma 4 bis, articolo 28, della legge regionale 22/1996.

3. Le soluzioni tecniche adottate per l'impermeabilizzazione del fondo non danno sufficienti garanzie all'integrità della medesima (possibilità di cedimenti dell'argilla sui fianchi).

4. La quota finale della discarica ultimata, non rispetta le prescrizioni delle norme del Piano regolatore comunale e l'opera non si inserisce adeguatamente nell'ambiente circostante.

5. Le barriere arboree previste non sono adeguate a mitigare l'impianto fin dall'inizio della sua coltivazione.

6. Non è stata data risposta da parte della ditta alle varie richieste e delucidazioni poste in fase istruttoria, fra l'altro:

- analisi chimiche differenziate per le due tipologie di rifiuti miscelati con determinazione anche dell'aldeide formica;
- alternative alla localizzazione della discarica e alla scelta dello smaltimento rispetto al recupero;
- dimensionamento vasca del percolato;
- calcolo della durata della discarica carente in quanto si basa sulla sola produzione massima annua di rifiuti;
- carenza di referti analitici dei rifiuti.

7. La durata di coltivazione della discarica non garantisce l'integrità dell'impermeabilizzazione da eventuali danneggiamenti nel lungo periodo.

8. Non vi sono sufficienti elementi per valutare positivamente l'efficacia del sistema di monitoraggio della falda;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in argomento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1) Per i motivi indicati in premessa di denegare l'istanza datata 20 gennaio 2000 della Ditta SA.BI. S.p.A di Roveredo in Piano, di approvazione del progetto per la realizzazione di una discarica di II cat., tipo B in Comune di Pordenone.

2) Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta SA.BI. S.p.A. disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisita agli atti di questo Ente.

3) Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

4) Di comunicare il presente atto alla Ditta SA.BI. S.p.A., al Comune di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», ai Servizi per la disciplina dello smaltimento rifiuti e per la valutazione di impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 21 giugno 2001, n. 161. Comune di Maniago, 3º lotto discarica di cat. I in località Cossana. Sostituzione di componenti della commissione di collaudo. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998 con il quale è stato approvato il progetto del 3° lotto della discarica di categoria I sita in Comune di Maniago, località «Cossana» e l'amministrazione comunale di Maniago è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori;

DATO ATTO il succitato decreto, all'articolo 3, ha confermato la Commissione di collaudo in corso d'opera nominata con decreti dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB/1910-PN/ESR/168-B dell'1 ottobre 1992, n. AMB/1155-PN/ESR/168-B del 3 ottobre 1994 e n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996, composta da:

- dott. ing. Bruno Bessega - Presidente,
- dott. ing. Ivano Bordugo - Componente,
- dott. Livio Bevilacqua - Componente;

DATO ATTO che il progetto approvato prevede la realizzazione del 3° lotto suddiviso in due stralci, di cui il primo risulta già realizzato e collaudato dall'apposita Commissione in data 12 aprile 1999, mentre il secondo è in fase di realizzazione, essendo i lavori iniziati in data 8 novembre 2000, come da comunicazione del Comune di Maniago prot. 19429-19510 del 25 ottobre 2000;

ATTESO che in data 28 marzo 2001 l'ing. Bruno Bessega è deceduto mentre l'ing. Ivano Bordugo con nota del 3 marzo 2001 ha comunicato le proprie dimissioni per cessata attività professionale;

RICHIAMATO l'articolo 16 della legge regionale

30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998;

RICHIAMATA la nota della Provincia prot. 18850 del 6 aprile 2001 e successivi solleciti, alla Direzione regionale dell'ambiente per la designazione del Componente in sostituzione dell'ing. Ivano Bordugo;

VISTA la nota della citata Direzione regionale prot. AMB/15024-PN/ESR/168/3 dell'11 giugno 2001, che designa l'ing. Vinicio Spessot, residente in via Muratori n. 24, Trieste;

RITENUTO di nominare, in sostituzione dell'ing. Bruno Bessega, l'ing. Carlo Gava, nato ad Azzano Decimo il 30 marzo 1949, residente in viale Cossetti n. 22, Pordenone, iscritto nell'elenco dei Collaudatori di alla legge regionale 46/1986, al n. 591;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Funzionario incaricato del servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, la Commissione di collaudo in corso d'opera nominata con decreti dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB/1910-PN/ESR/168-B dell'1 ottobre 1992, n. AMB/1155-PN/ESR/168-B del 3 ottobre 1994, n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996, e decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 27 gennaio 1998, è modificata come segue:

- dott. ing. Carlo Gava - Presidente,
- dott. ing. Vinicio Spessot - Componente,
- dott. Livio Bevilacqua - Componente.

2. Di precisare che l'incarico di detta Commissione di collaudo riguarda il 3° lotto della discarica di che trattasi, in particolare la realizzazione del 2° stralcio, le eventuali opere non ancora realizzate del 1° stralcio e le opere di chiusura e sistemazione finale di tutto il 3° lotto.

3. Di dare atto che, a norma del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, le spese per il collaudo sono a carico del soggetto autorizzato. Originale o copia conforme all'originale dei certificati di collaudo dovranno essere trasmessi a questa Provincia, a cura della Commissione di collaudo.

4. Il Comune di Maniago dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo sull'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultima provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

5. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

6. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

7. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

8. Di stabilire, inoltre che il presente atto verrà notificato al Comune di Maniago ed inviato al Dipartimento di prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente e al Presidente della commissione di collaudo ing. Carlo Gava di Pordenone.

9. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 12 luglio 2001, n. 188. Ditta Recycla S.r.l. di Pordenone. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, sito in Comune di Maniago.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell' 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza della Ditta Recycla S.r.l. con sede a Pordenone, piazzetta N. Bixio n. 18, dell'11 dicembre 2000 e successivamente perfezionata il 22 gennaio 2001, assunte al prot. di questo Ente, rispettivamente al n. 45119 dell'11 dicembre 2000 e al n. 3132 del 23 gennaio 2001, di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, da realizzarsi in Comune di Maniago, Zona industriale C.N.I.P., foglio n. 30, mappali 738 partim., 741 partim., 744 partim., 747 partim., 749, 759 partim., 763, 765, 767, e 769 per una superficie complessiva di 8.765 mq.;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza:

- progetto definitivo redatto dalla Risorse BTA S.r.l. di Villesse, a firma dell'ing. Massimo Battiston:

- Relazione Tecnica
- Corografia (dis. B96016001)
- Inquadramento urbanistico (dis. B96016002)
- Estratto catastale (dis. B96016003)
- Planimetria (dis. B96016004)
- Lay-out Pianta (dis. B96016005)
- Lay-out Sezioni A-A/B-B (dis. B96016006)
- Particolari costruttivi (dis. B96016007)
- Relazione geologica e geotecnica
- Computo metrico estimativo
- Dichiarazione del progettista relativamente ai vincoli gravanti sull'area;
- Dichiarazione del progettista individuante i provvedimenti sostituiti dal provvedimento di autorizzazione del progetto;

RILEVATO che nell'impianto si intende svolgere attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi recuperabili provenienti da microraccolte al fine della costituzione di carichi economicamente ed ecologicamente compatibili per consentire il successivo conferimento ad impianti di recupero. L'impianto avrà una capacità istantanea di messa in riserva di circa 175 t. e una rotazione annua di circa 3500 t.;

RILEVATO che, come si legge nella soprarichiamata «Dichiarazione del progettista individuante i provvedimenti sostituiti dal provvedimento di autorizzazione del progetto: *...la concessione edilizia è stata richiesta in via autonoma al Comune di Maniago e pertanto non rientra tra le autorizzazioni sostituite...»;*

DATO ATTO che è stato avviato il procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale. n. 01/1998, in data 07 febbraio 2001 prot. n. 6944 richiedendo, tra l'altro, i pareri al Comune di Maniago e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni progettuali che la Ditta ha trasmesso con nota assunta al prot. n. 27010 del 29 maggio 2001, e che si compongono dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica - del maggio 2001

- Tav. 1. Planimetria dei dispositivi antincendio del maggio 2001

- Tav. B00006012 Particolare giunto antiritiro del maggio 2001;

VISTA la Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 142 del 5 marzo 2001, con la quale sul progetto è stato espresso parere favorevole con condizioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Maniago n. 86 del 19 marzo 2001, con la quale sul progetto è stato espresso parere favorevole;

RICHIAMATE inoltre le osservazioni dell'A.R.P.A. di Pordenone, richieste dal Servizio tutela ambientale della Provincia nell'ambito della propria istruttoria e assunte al prot. 18155 del 3 aprile 2001;

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica provinciale ha esaminato il progetto di variante in data 19 giugno 2001 e in data 26 giugno 2001 e sulla scorta dell'esame visti i pareri dell'A.S.S., del Comune e le osservazioni dell'A.R.P.A., ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) venga arretrato il cordolo perimetrale sulla proiezione della tettoia e ne venga verificata la capacità di invaso;
2) venga realizzata una linea di monitoraggio sotto i

pozzetti ciechi di raccolta stillicidi della pavimentazione, collegata a due pozzetti finali di controllo;

3) i pozzetti delle acque piovane posti all'interno dell'area coperta devono essere adeguatamente sigillati con prodotti anticorrosione al fine di evitare accidentali sversamenti di rifiuti all'interno delle condotte delle acque piovane;

4) gli zoccoli dei muri perimetrali e gli angoli devono essere arrotondati al fine di favorire le operazioni di pulizia e raccolta di perdite accidentali;

5) il trattamento con lo stesso prodotto anticorrosione della pavimentazione deve essere eseguito anche sui muri perimetrali creando una fascia di almeno 30 cm.;

6) le acque meteoriche dei piazzali di manovra devono essere trattate in idoneo impianto di disoleazione;

7) il pavimento, in particolare nella zona sottostante e prospiciente il lato aperto, deve essere realizzato con opportune pendenze che convoglino le eventuali acque meteoriche e sversamenti nei pozzetti ciechi;

8) venga realizzata una zona filtro tra l'area di deposito dei rifiuti e quella degli uffici e servizi;

RILEVATO che le prescrizioni n. 1, 2 e 8 della Conferenza tecnica, si dovranno attuare previa presentazione di un apposito progetto di variante;

DATO ATTO inoltre che la Conferenza tecnica ritiene accoglibili nella successiva autorizzazione all'esercizio le indicazioni gestionali fornite dall'A.S.S. e dall'A.R.P.A., in particolare:

- allo scopo di rendere nota, durante la messa in riserva, la natura, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti, le varie zone di stoccaggio devono essere delimitate da segnaletica orizzontale e da idonea cartellonistica;
- lo stoccaggio dovrà avvenire per tipi omogenei di rifiuti oltre che per tipologia di contenitore;
- ogni contenitore per rifiuti deve essere dotato di idonei contrassegni o etichette che ne riportino la pericolosità del contenuto, la tipologia del rifiuto (almeno il codice europeo) e la quantità contenuta;
- non devono essere stoccati fanghi putrescibili o odorigeni in contenitori aperti;

DATO ATTO infine che la Conferenza Tecnica, in base a quanto osservato dall'A.R.P.A., ha formulato anche il seguente suggerimento: - gli itinerari degli automezzi pesanti che trasportano rifiuti pericolosi diretti agli altri impianti del gruppo aziendale siti a Longarone, per il recupero, non dovranno transitare per la S.S. 251 (in direzione della Valcellina), per la presenza di una lunga galleria priva di sistemi di intervento e protezione in caso di incendio;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza della Ditta Recycla S.r.l.;

VISTO il certificato, agli atti del Servizio tutela ambientale di questa Provincia, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone in data 6 luglio 2001, con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza Tecnica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto nelle premesse descritto, presentato dalla Ditta Recycla S.r.l. di Pordenone e relativo all'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi da realizzarsi in Comune di Maniago, Zona industriale C.N.I.P., foglio n. 30, mappali 738 partim., 741 partim., 744 partim., 747 partim., 749, 759 partim., 763, 765, 767, e 769 per una superficie complessiva di 8.765 mq.

2. Di dare atto che nell'impianto si intende svolgere attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi recuperabili provenienti da microraccolte al fine della costituzione di carichi economicamente ed ecologicamente compatibli per consentire il successivo conferimento ad impianti di recupero. L'impianto avrà una capacità istantanea di messa in riserva di circa 175 t. e una rotazione annua di circa 3500 t.

3. Di autorizzare la Ditta Recycla S.r.l., con sede a Pordenone all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di cui al precedente articolo 1 con le seguenti prescrizioni:

1) venga arretrato il cordolo perimetrale sulla proiezione della tettoia e ne venga verificata la capacità di invaso;

2) venga realizzata una linea di monitoraggio sotto i pozzetti ciechi di raccolta stillicidi della pavimentazione, collegata a due pozzetti finali di controllo;

3) i pozzetti delle acque piovane posti all'interno dell'area coperta devono essere adeguatamente sigillati con prodotti anticorrosione al fine di evitare accidentali sversamenti di rifiuti all'interno delle condotte delle acque piovane;

4) gli zoccoli dei muri perimetrali e gli angoli devono essere arrotondati al fine di favorire le operazioni di pulizia e raccolta di perdite accidentali;

5) il trattamento con lo stesso prodotto anticorrosione della pavimentazione deve essere eseguito anche sui muri perimetrali creando una fascia di almeno 30 cm.;

6) le acque meteoriche dei piazzali di manovra devono essere trattate in idoneo impianto di disoleazione;

7) il pavimento, in particolare nella zona sottostante e prospiciente il lato aperto, deve essere realizzato con opportune pendenze che convoglino le eventuali acque meteoriche e sversamenti (nei pozzetti ciechi);

8) venga realizzata una zona filtro tra l'area di deposito dei rifiuti e quella degli uffici e servizi.

4. Di stabilire che per ottemperare alle prescrizioni n. 1, 2 e 8 del precedente punto, la Ditta Recycla S.r.l., dovrà presentare un progetto di variante. L'approvazione dello stesso consentirà la realizzazione delle relative opere.

5. Di dare atto delle indicazioni gestionali e del suggerimento formulati dalla Conferenza Tecnica e riportati in premessa.

6. Di stabilire che:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Maniago, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.

7. Di nominare collaudatore delle opere del progetto di cui al punto 1. l'ing. Walter Tondo nato a Maniago il 6 gennaio 1949, con recapito a Maniago in via Colle, n. 4, iscritto al n. 601 dell'elenco dei collaudatori di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46.

Il collaudatore non deve essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

8. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

9. Di stabilire che la Ditta Recycla S.r.l. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore dell'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultimo provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

10. Di dare atto che l'esercizio dell'impianto è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e agli eventuali provvedimenti di cui decreto legislativo 152/1999.

11. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

12. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

13. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Recycla S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Recycla S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

14. Di stabilire che la Ditta Recycla S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo. 22/1997.

16. Di stabilire che il presente provvedimento viene notificato alla Ditta Recycla S.r.l., e trasmesso al Comune di Maniago, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, alle Direzioni regionali dell'ambiente, della pianificazione territoriale e della sanità, all'A.R.P.A Dipartimento provinciale di Pordenone e al collaudatore.

17. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

per Il Presidente:
L'ASSESSORE:
Corrado Della Mattia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore professionale - categoria C - assistente sociale.

In attuazione della determinazione n. 108/M del 14 agosto 2001, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- n. 1 posto di operatore professionale - categoria C - assistente sociale a tempo pieno.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;
2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.

c) diploma di Assistente sociale conseguito ai sensi della normativa vigente ovvero diploma conseguito in base a corso di studi triennale specifico ai sensi del precedente ordinamento;

d) iscrizione all'Albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame:

- prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
- prova orale: vertente sulle materie e funzioni proprie del profilo professionale nonché sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:
  - inglese,
  - francese,
  - spagnolo,
  - tedesco.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10;

b) titoli accademici e di studio: punti 5;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;

d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel Bando, di sospendere o revocare il Bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del Bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

......l......... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess.........al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di.., bandito con determinazione n. .... del ....;

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat......... a .... il ....;
- di risiedere a ....via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....)
- di essere iscritt...... nelle liste elettorali del Comune di...(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

  (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale ....;
- di essere in possesso del diploma di... conseguito il .... presso ....;
- di essere iscritto all'albo professionale di ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)...;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost...... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato ....;
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale ....;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al Bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in carta semplice, datato e firmato.

Data ....

Firma ....